

**IT**

**IT**

**IT**



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, ...  
C

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**sui requisiti per le autorità e i requisiti per le organizzazioni**

**(Testo rilevante ai fini del SSE)**

Progetto

**REGOLAMENTO (UE) N. .../.. DELLA COMMISSIONE**

**del [...]**

**sui requisiti per le autorità e requisiti per le organizzazioni**

LA COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che stabilisce l'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE<sup>1</sup>, modificato dal regolamento (CE) n. 1108/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009,<sup>2</sup> ed in particolare gli articoli 7, 8, 10 e 15.

Considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 216/2008 stabilisce dei requisiti essenziali comuni per fornire un livello di sicurezza elevato e uniforme dell'aviazione civile e protezione ambientale; il regolamento richiede alla Commissione di adottare le necessarie norme attuative per assicurare un'applicazione uniforme e stabilisce "l'Agenzia europea per la sicurezza aerea" (in prosieguo: "l'Agenzia") per assistere la Commissione nello sviluppo di tali norme attuative.
- (2) Gli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 216/2008 impongono alla Commissione di adottare dei requisiti tecnici e procedure amministrative comuni per l'equipaggio di condotta e le operazioni di volo dell'aviazione civile per garantire la conformità con i requisiti essenziali indicati agli allegati III, IV e Vb del regolamento.
- (3) Gli articoli 10 e 15 del regolamento (CE) n. 216/2008 impongono inoltre alla Commissione di adottare dei provvedimenti comuni in merito alla supervisione e al controllo dell'attuazione e di stabilire una rete delle informazioni tra la Commissione, l'Agenzia e le autorità aeronautiche nazionali.
- (4) Al fine di garantire una transizione senza intoppi e un alto livello di sicurezza dell'aviazione civile nell'Unione europea, le norme attuative dovrebbero riflettere lo stato dell'arte, comprese le migliori prassi, il progresso scientifico e tecnico nel settore dell'addestramento dei piloti e delle operazioni di volo. Di conseguenza, dovrebbero essere presi in considerazione i requisiti tecnici e le procedure amministrative concordati sotto gli auspici dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (in prosieguo: "ICAO") e le Joint Aviation Authorities europee (in prosieguo: "JAA"), nonché le norme nazionali ed europee esistenti.

---

<sup>1</sup> GU L 79 del 13.3.2008, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 309 del 24.11.09, pag. 51.

- (5) Al fine di garantire uniformità nell'applicazione dei requisiti comuni, è essenziale che vengano applicati degli standard comuni da parte delle autorità competenti e, ove applicabile, l'Agenzia, nel valutare la conformità con questi requisiti; l'Agenzia dovrebbe sviluppare dei metodi accettabili di rispondenza ed elementi esplicativi per facilitare la necessaria uniformità normativa.
- (6) È necessario fornire del tempo sufficiente per l'industria aeronautica e le amministrazioni degli Stati membri per adattarsi al nuovo quadro normativo, in conformità all'articolo 70 del regolamento (CE) n. 216/2008, e per riconoscere la validità dei certificati rilasciati prima dell'entrata in vigore di questo regolamento sotto certe condizioni, in conformità all'articolo 69 di tale regolamento.
- (7) I provvedimenti forniti da questo regolamento si basano sul parere rilasciato dall'Agenzia in conformità agli articoli 17 e 19 del regolamento di base.
- (8) I provvedimenti previsti dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato dell'Agenzia europea per la sicurezza aerea istituito dall'articolo 65 del regolamento di base,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

### *Articolo 1*

#### ***Obiettivo e campo di applicazione***

1. Il presente regolamento stabilisce:
  - (a) i requisiti per il sistema di gestione ed amministrazione che devono essere soddisfatti dall'Agenzia e dagli Stati membri per l'implementazione e il controllo dell'attuazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative in merito all'equipaggio di condotta dell'aviazione civile;
  - (b) i requisiti tecnici comuni per il sistema di gestione ed amministrazione e le condizioni per il rilascio, il mantenimento, la modifica, la limitazione, la sospensione o revoca dei certificati delle organizzazioni di addestramento dei piloti e dei centri aeromedici interessati alla qualificazione dell'equipaggio di condotta dell'aviazione civile;
  - (c) i requisiti per la certificazione dei dispositivi di addestramento al volo simulato e per il sistema di gestione e amministrazione delle organizzazioni che operano ed utilizzano tali dispositivi.

### *Articolo 2*

#### ***Definizioni***

Ai fini del presente regolamento, si applicano le definizioni dell'allegato I.

### *Articolo 3*

#### ***Pianificazione di sicurezza***

1. Gli Stati membri e l'Agenzia devono stabilire dei piani per la sicurezza aerea che mirino a mantenere un alto livello di sicurezza.

2. Al fine di preparare i loro piani, gli Stati membri e l'Agenzia devono scambiarsi tutte le informazioni disponibili e cooperare nella decisione in merito a ogni azione specifica richiesta per mantenere l'alto livello di sicurezza.

#### *Articolo 4*

##### ***Capacità di supervisione***

1. Gli Stati membri devono nominare uno o più enti come l'autorità competente dello Stato membro che sia responsabile per la certificazione e la supervisione delle persone e delle organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
2. Nel caso in cui uno Stato membro dovesse nominare più di un ente come autorità competente:
  - (a) le aree di competenza di ciascuna autorità competente devono essere chiaramente definite in termini di responsabilità e limitazione geografica;
  - (b) deve essere stabilito il coordinamento tra gli enti al fine di garantire una supervisione efficace di tutte le organizzazioni e persone soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative nei limiti dei loro rispettivi mandati.
3. Gli Stati membri devono assicurare che la/le autorità competente/i abbia/abbiano la capacità necessaria per garantire la supervisione di tutte le persone ed organizzazioni appartenenti al programma di supervisione, incluse le risorse sufficienti a soddisfare i requisiti di questo regolamento.
4. Gli Stati membri devono garantire che il personale dell'autorità competente non svolga attività di supervisione nel caso in cui ci fosse l'evidenza che ciò potrebbe risultare, direttamente o indirettamente, in un conflitto d'interesse, in particolare se inerente la famiglia o un interesse finanziario.
5. Il personale autorizzato dall'autorità competente a svolgere i compiti di certificazione e/o supervisione deve essere abilitato a svolgere almeno le seguenti funzioni/compiti:
  - (a) esaminare i fascicoli, i dati, le procedure e qualsiasi altro documento attinente all'esecuzione del compito di certificazione e/o supervisione;
  - (b) fare copie - in tutto o in parte - di detti fascicoli, dati, procedure ed altri documenti;
  - (c) chiedere spiegazioni orali in loco;
  - (d) avere accesso a qualsiasi locale, sito operativo o mezzo di trasporto interessati;
  - (e) svolgere verifiche, ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni a sorpresa; e
  - (f) prendere dei provvedimenti attuativi ove opportuno.

Tali funzioni/compiti devono essere svolti in conformità alle disposizioni legali dei corrispondenti Stati membri.

#### *Articolo 5*

##### ***Misure di flessibilità***

1. Nell'applicare l'articolo 14, par. 1 del regolamento (CE) n. 216/2008, la notifica fornita dallo Stato membro deve includere almeno:

- (a) una descrizione del problema di sicurezza;
  - (b) i requisiti a cui si fa riferimento nel regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative;
  - (c) l'identificazione del prodotto, parte, pertinenza, persona od organizzazione interessata;
  - (d) l'identificazione dell'attività interessata;
  - (e) il provvedimento richiesto e la sua giustificazione;
  - (f) il limite temporale per la conformità al provvedimento richiesto; e
  - (g) la data o il periodo di applicabilità del provvedimento.
2. Nell'applicare l'articolo 14, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 216/2008, la notifica inoltrata dallo Stato membro deve includere almeno:
- (a) i requisiti interessati del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative;
  - (b) il motivo per la concessione dell'esenzione;
  - (c) l'identificazione del prodotto, parte, pertinenza, persona o organizzazione al quale si applica l'esenzione;
  - (d) il tipo di operazione o l'attività interessata;
  - (e) la data o il periodo di applicabilità dell'esenzione;
  - (f) un riferimento ad esenzioni simili precedenti, se applicabile; e
  - (g) l'evidenza che dimostri che il livello di sicurezza non sia penalizzato, inclusa, se applicabile, una descrizione dei relativi provvedimenti di mitigazione.
3. Nell'applicare l'articolo 14, paragrafo 6 del regolamento (CE) n. 216/2008, la notifica inoltrata dallo Stato membro deve includere almeno:
- (a) i requisiti per i quali lo Stato membro intende concedere una deroga;
  - (b) il motivo per la concessione della deroga;
  - (c) l'identificazione del prodotto, parte, pertinenza, persona o organizzazione al quale si applica la deroga;
  - (d) le condizioni implementate dallo Stato membro per garantire che sia raggiunto un livello equivalente di protezione; e
  - (e) l'evidenza che dimostri che sia garantito un livello equivalente di protezione.
4. Nel concedere un'esenzione in conformità all'articolo 18, paragrafo d del regolamento (CE) n. 216/2008, la notifica inoltrata dall'Agenzia deve includere almeno:
- (a) il requisito in virtù del quale viene concessa l'esenzione;
  - (b) il motivo per la concessione dell'esenzione;
  - (c) l'identificazione del prodotto, parte, pertinenza, persona o organizzazione al quale si applica l'esenzione;
  - (d) la data o il periodo di applicabilità dell'esenzione; e
  - (e) l'evidenza che dimostri che il livello di sicurezza non sia penalizzato, inclusa, se applicabile, una descrizione dei relativi provvedimenti di mitigazione.

## *Articolo 6*

### ***Organizzazioni di addestramento per piloti***

1. Le organizzazioni di addestramento per piloti devono essere certificate in conformità alle disposizioni dell'allegato II di questo regolamento.
2. Le organizzazioni di addestramento per piloti titolari di certificati di approvazione per le organizzazioni di addestramento conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti da uno Stato membro prima dell'8 aprile 2012 devono essere ritenuti titolari di un certificato rilasciato conformemente a questo regolamento.  
  
In tal caso, i privilegi di queste organizzazioni devono essere limitati a quelli inclusi nell'approvazione rilasciata dallo Stato membro.
3. Gli Stati membri devono sostituire questi certificati con dei certificati conformi al formato indicato nell'allegato II entro l'8 aprile 2015.

## *Articolo 7*

### ***Dispositivi di addestramento al volo simulato***

1. I dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) utilizzati per l'addestramento dei piloti, con l'eccezione di FSTD per fini di sviluppo utilizzati per l'addestramento per le prove in volo, devono essere qualificati in conformità alle disposizioni dell'allegato III.
2. I certificati di qualificazione di FSTD conformi alle JAR rilasciati o riconosciuti prima dell'8 aprile 2012 devono essere ritenuti rilasciati in conformità al presente regolamento.
3. Gli Stati membri devono sostituire questi certificati di qualificazione con dei certificati di qualificazione conformi al formato indicato nell'allegato II entro l'8 aprile 2015.

## *Articolo 8*

### ***Centri aeromedici***

1. I certificati per i centri aeromedici devono essere rilasciati in conformità alle disposizioni dell'allegato III.
2. Le approvazioni dei centri aeromedici conformi alle JAR rilasciate o riconosciute da uno Stato membro prima dell'8 aprile 2012 devono essere ritenute rilasciate in conformità al presente regolamento.  
  
Gli Stati membri devono sostituire queste approvazioni con dei certificati conformi al formato indicato nell'allegato II entro l'8 aprile 2017.

## *Articolo 9*

### ***Provvedimenti transitori***

1. Entro un periodo massimo di 12 mesi dall'entrata in vigore di questo regolamento, le autorità competenti degli Stati membri devono trasferire all'Agenzia tutti i documenti relativi alla supervisione delle organizzazioni per le quali l'Agenzia è l'autorità competente in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 216/2008.

2. Il processo di certificazione iniziato prima dell'8 aprile 2012 da uno Stato membro riguardo a un'organizzazione per la quale l'Agenzia è l'autorità competente in conformità all'articolo 21, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CE) n. 216/2008 deve essere finalizzato dallo Stato membro in coordinamento con l'Agenzia. L'Agenzia deve assumersi tutte le sue responsabilità come autorità competente riguardo a tale organizzazione a seguito del rilascio del certificato.
3. I richiedenti un certificato dell'organizzazione di cui al presente regolamento che presentino la loro domanda prima dell'8 aprile 2012 e ai quali non venga rilasciato tale certificato prima di tale data, dovranno dimostrare conformità alle disposizioni del presente regolamento prima che il certificato venga rilasciato.

## *Articolo 10*

### *Entrata in vigore*

1. Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e diventa applicabile dall'8 aprile 2012.
2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono eleggere di non applicare:
  - (a) le disposizioni dell'allegato II e dell'allegato III di questo regolamento alle organizzazioni di addestramento approvate e centri aeromedici conformi alle JAR fino a non oltre l'8 ottobre 2013;
  - (b) le disposizioni dell'allegato II e dell'allegato III di questo regolamento alle organizzazioni di addestramento che forniscono l'addestramento solo per la licenza di pilota per aeromobili leggeri, la licenza di pilota privato, la licenza di pilota di pallone o la licenza di pilota di aliante fino a non oltre l'8 aprile 2015;
  - (c) le disposizioni degli allegati II e III di questo regolamento alle organizzazioni di addestramento che forniscono l'addestramento per le abilitazioni alle prove in volo in conformità al punto FCL.820 fino a non oltre l'8 aprile 2015;
  - (d) le disposizioni del punto OR.GEN.200 (a)(3) ai titolari dei certificati che non siano un'organizzazione di addestramento approvata e che non siano titolari di un certificato di operatore aereo fino a non oltre l'8 aprile 2014.
3. Se uno Stato membro si avvale delle disposizioni del paragrafo 2, deve notificare la Commissione e l'Agenzia. Tale notificazione deve descrivere le ragioni e la durata di tali deroghe, nonché il programma per l'implementazione contenente le azioni previste e la corrispondente tempistica.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, XXXX.

*Per la Commissione*  
[...]  
*Il presidente*

## **ALLEGATO I AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **DEFINIZIONI DEI TERMINI UTILIZZATI NEL PRESENTE REGOLAMENTO**

1. "Metodi accettabili di rispondenza (AMC)", norme non vincolanti adottate dall'Agenzia per illustrare i metodi per stabilire la conformità al regolamento di base e le corrispondenti norme attuative;
2. "Centro aeromedico (AeMC)", un'organizzazione qualificata per il rilascio o la continuazione di un'approvazione per rilasciare i certificati medici, inclusi i certificati medici di classe 1 iniziali;
3. "Personale di bordo", equipaggio di volo ed equipaggio di cabina;
4. "Metodi alternativi di rispondenza", i metodi che propongono un'alternativa ai metodi accettabili di rispondenza esistenti o quelli che propongono nuovi metodi per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative per il quale non sono stati adottati dall'Agenzia alcuni metodi accettabili di rispondenza corrispondenti;
5. "Organizzazione di addestramento approvata (ATO)", un'organizzazione qualificata per il rilascio o la continuazione di un'approvazione per fornire l'addestramento per le licenze dei piloti e le corrispondenti abilitazioni e certificati.
6. "Modello di dispositivo di addestramento strumentale basico (modello BITD)", una combinazione di hardware e software, per la quale è stata ottenuta una qualificazione BITD;
7. "Membro dell'equipaggio di cabina (CC)", un membro dell'equipaggio adeguatamente qualificato, che non sia un membro dell'equipaggio di volo o dell'equipaggio tecnico, al quale viene assegnato da un operatore lo svolgimento dei compiti relativi alla sicurezza dei passeggeri e del volo durante le operazioni;
8. "Istruttore di volo (FI)", un istruttore con i privilegi di fornire l'addestramento in un aeromobile, in conformità alla parte FCL;
9. "Dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD)", un dispositivo di addestramento che sia:
  - (a) nel caso di velivoli, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD), un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) o un dispositivo di addestramento strumentale basico (BITD);
  - (b) nel caso di elicotteri, un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);
10. "Qualificazione di FSTD", il livello di capacità tecnica di un FSTD come definito nel documento di conformità;
11. "Utilizzatore di FSTD", l'organizzazione o la persona che richiede ad un'ATO l'addestramento, il controllo o la prova utilizzando un FSTD;
12. "Fermo macchina", il divieto ufficiale imposto a un aeromobile di decollare e l'adozione delle misure a tal fine necessarie;

13. "Elementi esplicativi (GM)", materiale non vincolante sviluppato dall'Agenzia che aiuta ad illustrare il significato di un requisito o di una specifica e che viene utilizzato per fornire supporto all'interpretazione di regolamenti e metodi accettabili di rispondenza;
14. "JAR", requisiti aeronautici JAA;
15. "Certificato conforme ai JAR", un certificato rilasciato o riconosciuto, in conformità alla legislazione nazionale che rifletta i JAR e le procedure, da uno Stato membro che abbia implementato i corrispondenti JAR e che sia stato raccomandato per il riconoscimento reciproco all'interno del sistema delle Joint Aviation Authorities in merito a tali JAR;
16. "AR.RAMP", il capitolo RAMP dell'allegato II del regolamento sulle operazioni aeree.
17. "Altro dispositivo di addestramento (OTD)", un aiuto utilizzato per l'addestramento dei piloti oltre ad un FSTD che fornisce l'addestramento nei casi in cui non sia necessario un ambiente completo della cabina di pilotaggio;
18. "Parte AR", l'allegato II del presente regolamento;
19. "Parte CAT", l'allegato IV del regolamento sulle operazioni aeree;
20. "Parte CC", l'allegato V del regolamento sul personale di bordo dell'aviazione civile;
21. "Parte FCL", l'allegato I del regolamento sul personale di bordo dell'aviazione civile;
22. "Parte OR", l'allegato III del presente regolamento;
23. "Luogo principale dell'attività", sede principale o sede legale dell'organizzazione dove vengono svolte le principali funzioni finanziarie e il controllo operativo delle attività di cui al presente regolamento;
24. "Manuale delle prove di qualifica (QTG)", un documento ideato per dimostrare che le prestazioni e le qualità di manovra di un FSTD rappresentano quelle dell'aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero, simulato entro i limiti prescritti e che tutti i requisiti applicabili siano soddisfatti. Il QTG include sia i dati dell'aeromobile, classe di velivolo o tipo di elicottero e i dati di FSTD utilizzati per supportare la validazione.

## **ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

#### **CAPITOLO GEN - REQUISITI GENERALI**

##### **SEZIONE I - PREMESSA**

###### **AR.GEN.115 Documentazione di supervisione**

L'autorità competente deve fornire tutti gli atti legislativi, gli standard, le norme, le pubblicazioni tecniche e i relativi documenti al personale così che possano svolgere i loro compiti ed adempiere alle proprie responsabilità.

###### **AR.GEN.120 Metodi di rispondenza**

- (a) L'Agenzia deve sviluppare i metodi accettabili di rispondenza (AMC) che possono essere utilizzati per stabilire la conformità con il regolamento (CE) n. 216/2008 e le corrispondenti norme attuative. Se si ha conformità con gli AMC, i corrispondenti requisiti delle norme attuative sono soddisfatti.
- (b) Possono essere utilizzati dei metodi alternativi di rispondenza per stabilire la conformità alle norme attuative.
- (c) L'autorità competente deve stabilire un sistema per valutare in modo consistente che tutti i metodi alternativi di rispondenza utilizzati da se stessa o dalle organizzazioni e persone sotto la sua supervisione permettono di stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
- (d) L'autorità competente deve valutare tutti i metodi alternativi di rispondenza proposti da un'organizzazione in conformità al punto OR.GEN.120 analizzando la documentazione fornita e, se considerato necessario, conducendo un'ispezione dell'organizzazione.

Nel caso in cui l'autorità competente ritenga che i metodi alternativi di rispondenza siano conformi alle norme attuative, deve, senza ritardi inaspettati:

- (1) notificare il richiedente del fatto che i metodi alternativi di rispondenza possono essere implementati e, se applicabile, modificare di conseguenza l'approvazione o il certificato del richiedente; e
  - (2) notificare l'Agenzia del loro contenuto, incluse le copie di tutta la documentazione corrispondente.
- (e) Nel caso in cui l'autorità competente utilizzi dei metodi alternativi di rispondenza per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e alle corrispondenti norme attuative, deve:
- (1) renderle disponibili a tutte le organizzazioni e persone sotto la sua supervisione; e
  - (2) notificare l'Agenzia senza ritardi inaspettati.

L'autorità competente deve fornire all'Agenzia una piena descrizione dei metodi alternativi di rispondenza, incluse tutte le revisioni delle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri che le norme attuative siano soddisfatte.

###### **AR.GEN.125 Informazione all'Agenzia**

- (a) L'autorità competente deve notificare l'Agenzia senza ritardi inaspettati nel caso di problemi con l'implementazione del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.

- (b) L'autorità competente deve fornire all'Agenzia le informazioni significative dal punto di vista della sicurezza, derivanti dalle segnalazioni di eventi ricevuti.

**AR.GEN.135 Reazione immediata ad un problema di sicurezza**

- (a) Fatta salva la direttiva 2003/42/CE<sup>3</sup>, l'autorità competente deve implementare un sistema per raccogliere, analizzare e divulgare le informazioni di sicurezza in maniera adeguata.
- (b) L'Agenzia deve implementare un sistema per analizzare in maniera adeguata tutte le informazioni di sicurezza ricevute e fornire agli Stati membri e alla Commissione, senza ritardi inaspettati, tutte le informazioni, incluse le raccomandazioni o le azioni correttive che devono essere intraprese, che sono loro necessarie per reagire prontamente a un problema di sicurezza che riguardi i prodotti, le parti, le pertinenze, le persone o le organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
- (c) Al momento della ricezione delle informazioni di cui al paragrafo (b), l'autorità competente deve intraprendere i provvedimenti adeguati per indirizzare i problemi di sicurezza.
- (d) I provvedimenti intrapresi di cui al paragrafo (c) devono essere immediatamente notificati a tutte le persone o organizzazioni che devono soddisfarli conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. L'autorità competente deve anche notificare tali provvedimenti all'Agenzia e, nel caso in cui fosse richiesta un'azione combinata, agli altri Stati membri interessati.

---

<sup>3</sup> Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, *GU L 167 del 4.7.2003, da pag. 23 a pag. 36.*

## SEZIONE II - GESTIONE

### AR.GEN.200 Sistema di gestione

- (a) L'autorità competente deve stabilire e mantenere un sistema di gestione, che includa come minimo:
- (1) delle politiche e procedure documentate per descrivere la propria organizzazione, mezzi e metodi per conformarsi al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. Le procedure devono essere mantenute aggiornate e vengono utilizzate come i documenti di lavoro di base dell'autorità competente per tutti i compiti corrispondenti;
  - (2) un numero sufficiente di personale per svolgere i suoi compiti e per adempiere alle proprie responsabilità. Tale personale deve essere qualificato a svolgere i compiti che gli sono stati assegnati e deve avere la necessaria conoscenza, esperienza, addestramento iniziale e periodico per garantire una competenza continua. È necessario dotarsi di un sistema per pianificare la disponibilità del personale, al fine di garantire il corretto completamento di tutti i compiti;
  - (3) delle strutture e uffici adeguati per svolgere i compiti che gli sono stati assegnati;
  - (4) una funzione per monitorare la conformità del sistema di gestione con i corrispondenti requisiti e l'adeguatezza delle procedure inclusa la costituzione di un processo di audit interno. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback delle conclusioni del processo di audit ai quadri dirigenziali dell'autorità competente per garantire l'implementazione delle azioni correttive necessarie; e
  - (5) una persona o gruppo di persone che rispondono unicamente ai quadri dirigenziali dell'autorità competente per la funzione di monitoraggio della conformità.
- (b) Per ogni settore di attività, l'autorità competente deve nominare una o più persone che siano responsabili per la gestione dei compiti di riferimento.
- (c) L'autorità competente deve stabilire delle procedure per la partecipazione in uno scambio reciproco di tutte le informazioni necessarie e l'assistenza con le altre autorità competenti interessate, incluse tutte le conclusioni raggiunte e le azioni avviate dal risultato della supervisione delle persone e delle organizzazioni che svolgono le attività nel territorio di uno Stato membro, ma che sono certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, o alle quali producano dichiarazioni.
- (d) Deve essere resa disponibile all'Agenzia, al fine della standardizzazione, una copia delle procedure inerenti il sistema di gestione e le loro modifiche.

### AR.GEN.205 Ripartizione dei compiti

- (a) Nel ripartire i compiti relativi alla certificazione iniziale o alla supervisione continua delle persone o delle organizzazioni soggette al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative ad una persona fisica o giuridica, l'autorità competente deve garantire di avere:
- (1) la disponibilità di un sistema per valutare al proprio interno, inizialmente ed in maniera continua:
    - (i) competenza tecnica adeguata;
    - (ii) strutture ed alloggio adeguati;

- (iii) assenza di conflitti di interesse; e
- (iv) conformità ai criteri definiti all'allegato V del regolamento (CE) n. 216/2008, dove applicabile.

Questo sistema e i risultati delle valutazioni devono essere documentati;

- (2) stabilito un accordo documentato con la persona fisica o giuridica, approvato da entrambe le parti al livello manageriale adeguato, che definisce chiaramente:
  - (i) i compiti che devono essere svolti;
  - (ii) le dichiarazioni, segnalazioni e documentazione da fornire;
  - (iii) le condizioni tecniche che devono essere soddisfatte nello svolgere tali compiti;
  - (iv) la corrispondente copertura di responsabilità; e
  - (v) la protezione data alle informazioni acquisite nello svolgere tali compiti;
- (b) L'autorità competente deve assicurare che il processo di audit interno richiesto dal punto AR.GEN.200 (a)(4) tratti tutti i compiti di certificazione o supervisione continua svolti per conto di quest'ultima.

#### **AR.GEN.210 Modifiche al sistema di gestione**

- (a) L'autorità competente deve dotarsi di un sistema per identificare le modifiche che interessano la propria capacità a svolgere i propri compiti e a soddisfare le proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. Questo sistema deve permettere di avviare delle azioni appropriate per assicurare che il proprio sistema di gestione resti adeguato ed efficace.
- (b) L'autorità competente deve aggiornare il proprio sistema di gestione per riflettere le modifiche al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative in maniera tempestiva, in modo da garantire un'implementazione efficace.
- (c) L'autorità competente deve notificare l'Agenzia in merito alle modifiche che interessano la propria capacità a svolgere i propri compiti e a soddisfare le proprie responsabilità come definito nel regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.

#### **AR.GEN.220 Conservazione della documentazione**

- (a) L'autorità competente deve stabilire un sistema per la conservazione della documentazione che fornisca un adeguato immagazzinamento, accessibilità e tracciabilità affidabile di:
  - (1) delle politiche e procedure documentate del sistema di gestione;
  - (2) dell'addestramento, qualificazione e autorizzazione del proprio personale;
  - (3) dell'assegnazione dei compiti, inclusi gli elementi richiesti dal punto AR.GEN.205, nonché i dettagli dei compiti assegnati;
  - (4) dei processi di certificazione e della supervisione continua delle organizzazioni certificate;
  - (5) dei processi per il rilascio delle licenze, abilitazioni, certificati e attestati del personale e per la continua supervisione dei titolari di tali licenze, abilitazioni, certificati e attestati;
  - (6) dei processi per il rilascio dei certificati di qualificazione di FSTD e per la continua supervisione dell'FSTD e dell'organizzazione che lo utilizza;

- (7) della supervisione delle persone e delle organizzazioni che svolgono delle attività nel territorio dello Stato membro, ma monitorate o certificate dall'autorità competente di un altro Stato membro, come concordato tra tali autorità;
  - (8) della valutazione e notificazione all'Agenzia di metodi alternativi di rispondenza proposti dalle organizzazioni e della valutazione di metodi alternativi di rispondenza utilizzati dall'autorità competente stessa;
  - (9) delle conclusioni, azioni correttive e data di fine dell'azione;
  - (10) dei provvedimenti attuativi intrapresi;
  - (11) delle informazioni di sicurezza e provvedimenti successivi; e
  - (12) dell'utilizzo di disposizioni sulla flessibilità in conformità all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 216/2008;
- (b) L'autorità competente deve mantenere una lista di tutti i certificati delle organizzazioni, i certificati delle qualificazioni di FSTD e le licenze, i certificati e gli attestati del personale rilasciati.
- (c) Tutta la documentazione deve essere mantenuta per il periodo minimo specificato nel presente regolamento. In mancanza di tale indicazione, la documentazione deve essere mantenuta per un periodo minimo di 5 anni.

### **SEZIONE III - SUPERVISIONE, CERTIFICAZIONE E CONTROLLO DELL'ATTUAZIONE**

#### **AR.GEN.300 Supervisione**

- (a) L'autorità competente deve verificare:
- (1) il soddisfacimento dei requisiti applicabili alle organizzazioni o alle persone prima del rilascio di un certificato, un'approvazione o un certificato di qualificazione di FSTD dell'organizzazione o una licenza, certificato, abilitazione o attestato del personale, a seconda dei casi;
  - (2) la continua conformità ai requisiti applicabili delle organizzazioni che essa ha certificato, delle persone e dei titolari dei certificati di qualificazione di FSTD;
  - (3) l'implementazione di appropriate misure di sicurezza imposte dall'autorità competente come definito ai punti AR.GEN.135 (c) e (d).
- (b) Tale verifica deve:
- (1) essere sostenuta da della documentazione intesa specificamente per fornire al personale responsabile per la supervisione della sicurezza una guida per lo svolgimento delle loro funzioni;
  - (2) fornire alle persone e alle organizzazioni interessate i risultati dell'attività di supervisione della sicurezza;
  - (3) fondarsi su delle verifiche e ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni a sorpresa; e
  - (4) fornire all'autorità competente l'evidenza necessaria nel caso in cui siano richieste delle azioni aggiuntive, inclusi i provvedimenti previsti dai paragrafi AR.GEN.350 e AR.GEN.355.
- (c) Il campo di applicazione della supervisione definita ai punti a) e b) di cui sopra deve essere determinato sulla base dei risultati delle attività di supervisione passate e delle priorità di sicurezza identificate nel piano di sicurezza.
- (d) Fatte salve le competenze degli Stati membri e i loro obblighi come definiti alla sezione AR.RAMP, il campo di applicazione della supervisione delle attività svolte nel territorio di uno Stato membro dalle persone o dalle organizzazioni stabilite o residenti in un altro Stato membro deve essere determinato sulla base delle priorità di sicurezza identificate nel piano di sicurezza, nonché delle attività di supervisione passate.
- (e) Nel caso in cui l'attività di una persona o di un'organizzazione coinvolga più di uno Stato membro o l'Agenzia, l'autorità competente responsabile per la supervisione di cui al punto (a) può accettare di far svolgere parte di quella supervisione localmente dalla/e autorità competente/i dello Stato membro/degli Stati membri dove viene svolta l'attività o dall'Agenzia. Ogni persona o organizzazione soggetta a tale accordo deve essere informata della sua esistenza e del suo campo di applicazione.
- (f) L'autorità competente deve raccogliere ed elaborare tutte le informazioni ritenute utili per la supervisione, incluse quelle per le ispezioni a terra e a sorpresa.

### **AR.GEN.305 Programma di supervisione**

- (a) L'autorità competente deve stabilire e mantenere un programma di supervisione che includa le attività di supervisione richieste dal punto AR.GEN.300 e dalla sezione AR.RAMP.
- (b) Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente e i titolari dei certificati di qualificazione di FSTD, il programma di supervisione deve essere sviluppato tenendo conto della natura specifica dell'organizzazione, la complessità delle sue attività e i risultati delle attività di certificazione e/o di supervisione passate. Tale programma deve includere all'interno di ciascun ciclo di pianificazione di supervisione:
  - (1) audit e ispezioni, incluse le ispezioni a terra e le ispezioni a sorpresa, ove opportuno;  
e
  - (2) riunioni convocate tra il dirigente responsabile e l'autorità competente per assicurare che entrambi siano informati in merito a questioni significative.
- (c) Per le organizzazioni certificate dall'autorità competente e i titolari di certificati di qualificazione di FSTD, deve essere applicato un ciclo di pianificazione di supervisione che non ecceda i 24 mesi.

Il ciclo di pianificazione di supervisione può essere ridotto se esiste l'evidenza che i risultati conseguiti in materia di sicurezza dall'organizzazione o dal titolare del certificato di qualificazione di FSTD sia diminuito.

Il ciclo di pianificazione di supervisione può essere esteso fino a un massimo di 36 mesi nel caso in cui l'autorità competente avesse stabilito che, durante i 24 mesi precedenti:

- (1) l'organizzazione ha dimostrato un'efficace identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea e la gestione dei rischi associati;
- (2) non si sono verificate delle modifiche importanti nel sistema di gestione dell'organizzazione o sue attività;
- (3) non sono stati rilasciati risultati di livello 1; e
- (4) tutte le azioni correttive sono state implementate entro il periodo temporale accettato o esteso dall'autorità competente come definito al punto AR.GEN.350 (d)(2).

Il ciclo di pianificazione di supervisione può essere ulteriormente esteso ad un massimo di 48 mesi nel caso in cui, in aggiunta ai punti di cui sopra, l'organizzazione avesse stabilito, e l'autorità competente approvato, un'efficace sistema di segnalazione continuo per l'autorità competente sui risultati conseguiti in materia di sicurezza e rispetto della regolamentazione dell'organizzazione stessa.

- (d) Per le persone titolari di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato dall'autorità competente, il programma di supervisione deve includere delle ispezioni, incluse le ispezioni a sorpresa, ove opportuno.
- (e) Il programma di supervisione deve includere la documentazione delle date in cui devono essere svolte le audit, ispezioni e riunioni e quando tali audit, ispezioni e riunioni sono state svolte.

### **AR.GEN.310 Procedura per la certificazione iniziale - organizzazioni**

- (a) Al momento della ricezione di una richiesta per il rilascio iniziale di un certificato per un'organizzazione, l'autorità competente deve verificare che l'organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili.

- (b) Se soddisfatta del fatto che l'organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente deve rilasciare il certificato/i certificati, come stabilito nell'appendice III e appendice IV di questa parte. Il certificato/i certificati deve/devono essere rilasciato/i per una durata illimitata. I privilegi e il campo di applicazione delle attività che l'organizzazione è approvata a condurre devono essere specificati nei termini di approvazione allegati al certificato/ai certificati.
- (c) Al fine di permettere ad un'organizzazione di implementare le modifiche senza la previa approvazione dell'autorità competente in conformità al punto OR.GEN.130, l'autorità competente deve approvare la procedura proposta dall'organizzazione, definendo il campo di applicazione di tali modifiche e descrivendo come tali modifiche verranno gestite e notificate.

**AR.GEN.315 Procedura per il rilascio, rinnovo, ripristino o modifica di licenze, abilitazioni, certificati o attestati - persone**

- (a) Al momento della ricezione di una richiesta per il rilascio, rinnovo, ripristino o modifica di una licenza, abilitazione, certificato o attestato personale e di tutta la documentazione a corredo, l'autorità competente deve verificare se il richiedente soddisfa i requisiti applicabili.
- (b) Se soddisfatta del fatto che il richiedente sia conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente deve rilasciare, rinnovare, ripristinare o modificare la licenza, il certificato, l'abilitazione o l'attestato.

**AR.GEN.330 Modifiche - organizzazioni**

- (a) Al momento della ricezione di una richiesta per una modifica che necessita una previa approvazione, l'autorità competente deve verificare che l'organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili prima di rilasciare l'approvazione.

L'autorità competente deve stabilire le condizioni secondo le quali l'organizzazione può operare durante la modifica, a meno che l'autorità competente determini che il certificato dell'organizzazione debba essere sospeso.

Se soddisfatta del fatto che l'organizzazione sia conforme ai requisiti applicabili, l'autorità competente deve approvare la modifica.

- (b) Fatti salvi i possibili provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l'organizzazione implementi le modifiche che necessitano previa approvazione senza aver ricevuto l'approvazione dall'autorità competente come definito al punto (a), l'autorità competente deve sospendere, limitare o revocare il certificato dell'organizzazione.
- (c) Per le modifiche che non richiedono previa approvazione, l'autorità competente deve valutare le informazioni fornite nella notificazione inoltrata dall'organizzazione in conformità al punto OR.GEN.130 per verificare la conformità ai requisiti applicabili. In caso di non conformità, l'autorità competente deve:
  - (1) notificare l'organizzazione in merito alla non conformità e richiedere ulteriori modifiche; e
  - (2) nel caso di risultati di livello 1 o livello 2, agire in conformità al punto AR.GEN.350.

## **AR.GEN.350 Risultati e azioni correttive**

- (a) L'autorità competente per la supervisione in conformità al punto AR.GEN.300 (a) deve disporre di un sistema per analizzare i risultati per quanto riguarda la loro importanza in merito alla sicurezza come parte del piano di sicurezza.
- (b) Un risultato di livello 1 deve essere rilasciato dall'autorità competente quando venga riscontrata una non conformità significativa rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, con le procedure e manuali dell'organizzazione o con i termini di un'approvazione o certificato che diminuisca la sicurezza o metta in serio pericolo la sicurezza del volo.

In aggiunta, i seguenti punti devono essere considerati risultati di livello 1:

- (1) il non fornire all'autorità competente l'accesso alle strutture dell'organizzazione come definito al punto OR.GEN.140 durante il normale orario di lavoro e a seguito di due richieste scritte;
  - (2) l'ottenimento o il mantenimento della validità del certificato dell'organizzazione per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;
  - (3) evidenza di negligenza o utilizzo fraudolento del certificato dell'organizzazione; e
  - (4) la mancanza di un dirigente responsabile.
- (c) Un risultato di livello 2 deve essere rilasciato dall'autorità competente quando venga riscontrata una non conformità rispetto ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, con le procedure e manuali dell'organizzazione o con i termini di un'approvazione o certificato che potrebbe diminuire la sicurezza o possibilmente mettere in pericolo la sicurezza del volo.
  - (d) Nel caso in cui venga riscontrato un risultato durante la supervisione o con qualsiasi altro mezzo, l'autorità competente deve, fatta salva ogni azione aggiuntiva richiesta dal regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, comunicare il risultato all'organizzazione per iscritto e richiedere un'azione correttiva al fine di indirizzare la non conformità che è stata identificata. Se del caso, l'autorità competente deve informare lo Stato nel quale l'aeromobile è registrato.
    - (1) Nel caso di risultati di livello 1, l'autorità competente deve agire immediatamente e in modo adeguato per proibire o limitare le attività e, se opportuno, deve revocare il certificato o l'approvazione specifica o limitarla o sospenderla in tutto o in parte, a seconda della vastità del risultato di livello 1, fino a quando non sia stata intrapresa con successo un'azione correttiva da parte dell'organizzazione.
    - (2) In caso di risultati di livello 2, l'autorità competente deve:
      - (i) concedere all'organizzazione un periodo di implementazione per l'azione correttiva adeguato alla natura del risultato che in ogni caso all'inizio non deve eccedere i 3 mesi. Alla fine di questo periodo, e a seconda della natura del risultato, l'autorità competente può estendere il periodo di 3 mesi a condizione che venga concordato un piano di azioni correttive soddisfacente da parte dell'autorità competente; e
      - (ii) valutare l'azione correttiva e il piano di implementazione proposti dall'organizzazione e, se la valutazione conclude che sono sufficienti ad indirizzare la non conformità, accettarli.

- (3) Nel caso in cui un'organizzazione non sottoponga un piano di azioni correttive accettabile, o non esegua le azioni correttive entro il periodo temporale accettato o esteso dall'autorità competente, il risultato deve essere incrementato ad un risultato di livello 1 e devono essere intraprese le azioni indicate al punto (d)(1) di cui sopra.
  - (4) L'autorità competente deve registrare tutti i risultati individuati o che le sono stati comunicati e, se del caso, i provvedimenti attuativi che ha applicato, nonché tutte le azioni correttive e la data di chiusura dell'azione per i risultati.
- (e) Fatti salvi i possibili provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro che agisca conformemente alle disposizioni del punto AR.GEN.300 (d) identifichi una non conformità in merito ai requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative da parte di un'organizzazione certificata dall'autorità competente di un altro Stato membro o dall'Agenzia, deve informare tale autorità competente e fornire un'indicazione del livello dei risultati.

### **AR.GEN.355 Provvedimenti attuativi - persone**

- (a) Nel caso in cui, durante la supervisione o con qualsiasi altro mezzo, venga riscontrata l'evidenza da parte dell'autorità competente responsabile per la supervisione in conformità al punto AR.GEN.300 (a) che dimostri una non conformità rispetto ai requisiti applicabili da parte di una persona titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato in conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, l'autorità competente deve aprire una non conformità, registrarla e comunicarla per iscritto al titolare della licenza, certificato, abilitazione o attestato.
- (b) Nel caso in cui venga aperta tale non conformità, l'autorità competente deve svolgere un'indagine. Se la non conformità viene confermata, l'autorità competente deve:
- (1) limitare, sospendere o revocare la licenza, il certificato, l'abilitazione o l'attestato a seconda dei casi, se è stata identificata una questione di sicurezza; e
  - (2) implementare tutti i provvedimenti attuativi aggiuntivi ritenuti necessari per prevenire la continuazione della non conformità.
- (c) Se del caso, l'autorità competente deve informare la persona o l'organizzazione che ha rilasciato il certificato o l'attestato medico.
- (d) Fatti salvi i possibili provvedimenti attuativi aggiuntivi, nel caso in cui l'autorità di uno Stato membro che agisca conformemente alle disposizioni del punto AR.GEN.300 (d) identifichi dell'evidenza che dimostri una non conformità rispetto ai requisiti applicabili da parte di una persona titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato dall'autorità competente di un altro Stato membro, deve informare tale autorità competente.
- (e) Nel caso in cui, durante la supervisione o con qualsiasi altro mezzo, venga riscontrata l'evidenza che dimostri una non conformità rispetto ai requisiti applicabili da parte di una persona soggetta ai requisiti indicati nel regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative e che non sia titolare di una licenza, certificato, abilitazione o attestato rilasciato in conformità a tale regolamento e alle sue norme attuative, l'autorità competente che ha identificato la non conformità deve intraprendere tutti i provvedimenti attuativi necessari per prevenire la continuazione di tale non conformità.

## **ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

#### **CAPITOLO FCL - REQUISITI SPECIFICI PER IL RILASCIO DELLE LICENZE DELL'EQUIPAGGIO DI VOLO**

##### **SEZIONE I – PREMESSA**

###### **AR.FCL.120 Conservazione della documentazione**

In aggiunta alla documentazione richiesta al punto AR.GEN.220 (a), l'autorità competente deve includere nel suo sistema di conservazione della documentazione i dettagli degli esami della conoscenza teorica e le valutazioni delle capacità dei piloti.

##### **SEZIONE II - LICENZE, ABILITAZIONI E CERTIFICATI**

###### **AR.FCL.200 Procedura per il rilascio, rinnovo o ripristino di una licenza, abilitazione o certificato**

- (a) Rilascio di licenze e abilitazioni. L'autorità competente deve rilasciare una licenza di pilota e le abilitazioni corrispondenti utilizzando il modello come stabilito all'appendice I di questa parte.
- (b) Rilascio dei certificati di istruttore ed esaminatore. L'autorità competente deve rilasciare un certificato di istruttore o esaminatore come:
  - (1) un'approvazione dei corrispondenti privilegi nella licenza di pilota come stabilito all'appendice I di questa parte; o
  - (2) un documento separato, nella forma e nelle modalità specificate dall'autorità competente.
- (c) Approvazione della licenza da parte degli esaminatori. Prima di autorizzare espressamente certi esaminatori a rinnovare o ripristinare le abilitazioni o i certificati, l'autorità competente deve sviluppare delle procedure appropriate.

###### **AR.FCL.205 Monitoraggio degli esaminatori**

- (a) L'autorità competente deve sviluppare un programma di supervisione per monitorare la condotta e le prestazioni degli esaminatori, prendendo in considerazione:
  - (1) il numero degli esaminatori che ha certificato; e
  - (2) il numero degli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i loro privilegi nel territorio dove l'autorità competente esercita la supervisione.
- (b) L'autorità competente deve avere un numero sufficiente di ispettori per implementare il programma di supervisione.
- (c) L'autorità competente deve mantenere una lista di esaminatori che ha certificato e degli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i loro privilegi nel suo territorio e ai quali l'autorità competente ha fornito un briefing in conformità al punto FCL.1015 (c)(2). La lista deve indicare i privilegi degli esaminatori e deve essere pubblicata e mantenuta aggiornata dall'autorità competente.

- (d) L'autorità competente deve sviluppare delle procedure per nominare gli esaminatori per la conduzione delle prove di abilità per il rilascio di una licenza di pilota per equipaggio multiplo (MPL) o una licenza di pilota di linea (ATPL).

#### **AR.FCL.210 Informazioni per gli esaminatori**

L'autorità competente può fornire agli esaminatori che ha certificato e agli esaminatori certificati da altre autorità competenti che esercitano i loro privilegi nel loro territorio dei criteri di sicurezza che devono essere osservati quando vengono condotte prove di abilità e controlli di professionalità in un aeromobile.

#### **AR.FCL.215 Periodo di validità**

- (a) Al momento del rilascio o del ripristino di un'abilitazione o di un certificato, l'autorità competente o, nel caso di un ripristino, un esaminatore espressamente autorizzato dall'autorità competente, deve estendere il periodo di validità fino alla fine del mese corrispondente.
- (b) Al momento del rinnovo di un'abilitazione, un certificato di istruttore o esaminatore, l'autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato dall'autorità competente deve estendere il periodo di validità dell'abilitazione o del certificato fino alla fine del mese corrispondente.
- (c) L'autorità competente o un esaminatore espressamente autorizzato per tale scopo dall'autorità competente deve annotare la data di scadenza sulla licenza o sul certificato.
- (d) L'autorità competente può sviluppare delle procedure per permettere ai titolari di una licenza o di un certificato di esercitare i privilegi per un periodo massimo di 8 settimane dopo il completamento soddisfacente dell'esame/degli esami rilevanti, in attesa dell'approvazione sulla licenza o sul certificato.

#### **AR.FCL.220 Procedura per la riemissione di una licenza di pilotaggio**

- (a) L'autorità competente deve procedere alla riemissione di una licenza ogniqualvolta sia necessario per ragioni amministrative e:
- (1) a seguito del rilascio iniziale di un'abilitazione; o
  - (2) quando viene completato il paragrafo XII della licenza stabilito all'appendice I di questa parte e non rimane altro spazio.
- (b) Soltanto le abilitazioni e i certificati in corso di validità devono essere trasferiti nella nuova licenza.

#### **AR.FCL.250 Limitazione, sospensione o revoca di licenze, abilitazioni e certificati**

- (a) L'autorità competente deve limitare, sospendere o revocare come opportuno una licenza di pilota e corrispondenti abilitazioni o certificati in conformità al punto AR.GEN.315 nei, ma non limitatamente ai, seguenti casi:
- (1) l'ottenimento della licenza di pilota, abilitazione o certificato per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;
  - (2) la falsificazione del registro e della documentazione relativa alla licenza o al certificato;
  - (3) il titolare della licenza non soddisfa più i requisiti applicabili della parte FCL;
  - (4) vengono esercitati i privilegi di una licenza, abilitazione o certificato sotto l'influenza di alcolici o droghe;

- (5) non conformità ai requisiti operativi applicabili;
  - (6) evidenza di negligenza o utilizzo fraudolento del certificato; o
  - (7) risultato inaccettabile in ogni fase dei compiti o responsabilità di esaminatore di volo.
- (b) Se, durante l'indagine a seguito di un incidente o inconveniente nel quale è stato coinvolto il titolare della licenza durante l'esercizio dei privilegi della sua licenza, abilitazione o certificato, si evince l'evidenza che la competenza del pilota può essere la causa dell'incidente o inconveniente, l'autorità competente può sospendere la licenza, abilitazione o certificato in attesa dei risultati dell'indagine.
- (c) L'autorità competente può anche limitare, sospendere o revocare una licenza, abilitazione o certificato a seguito della richiesta scritta del titolare della licenza o del certificato.
- (d) Tutte le prove di abilità, controlli di professionalità o valutazioni della competenza condotti durante la sospensione o a seguito della revoca di un certificato di esaminatore non saranno validi.

### **SEZIONE III - ESAMI DELLA CONOSCENZA TEORICA**

#### **AR.FCL.300 Procedure d'esame**

- (a) L'autorità competente deve implementare le disposizioni e procedure necessarie per permettere ai richiedenti di sottoporsi agli esami della conoscenza teorica in conformità ai requisiti applicabili della parte FCL.
- (b) Nel caso di ATPL, MPL, licenza di pilota commerciale (CPL) e abilitazioni strumentali, tali procedure devono soddisfare tutti i punti seguenti:
- (1) Gli esami devono essere svolti per iscritto o su modelli computerizzati.
  - (2) Le domande per un esame devono essere selezionate dall'autorità competente dalla banca domande centrale europea (ECQB), avvalendosi di un metodo comune che permetta di coprire l'intero programma in ogni settore. La ECQB è una banca dati di domande a risposta multipla detenuta dall'Agenzia.
  - (3) L'esame in comunicazioni può essere fornito separatamente da quelli negli altri settori. Un richiedente che abbia preventivamente superato uno o entrambi gli esami nelle comunicazioni VFR o IFR non deve essere riesaminato nelle sezioni corrispondenti.
- (c) L'autorità competente deve informare i richiedenti delle lingue disponibili per gli esami.
- (d) L'autorità competente deve stabilire delle procedure opportune per assicurare l'integrità degli esami.
- (e) Se l'autorità competente ritiene che il richiedente non sia conforme alle procedure d'esame durante l'esame, ciò dovrà essere valutato con un'ottica di non superamento dell'esame da parte del richiedente, relativamente ad una materia singola o all'esame nel suo insieme.
- (f) L'autorità competente deve vietare ai richiedenti che siano stati scoperti di aver imbrogliato di sottomettersi a qualsiasi altro esame per un periodo di almeno 12 mesi dalla data dell'esame nel quale sono stati scoperti di aver imbrogliato.

## **ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

#### **CAPITOLO CC - REQUISITI SPECIFICI PER L'EQUIPAGGIO DI CABINA**

##### **SEZIONE I - ATTESTATI DI EQUIPAGGIO DI CABINA**

###### **AR.CC.100 Procedure per l'attestato di equipaggio di cabina**

- (a) L'autorità competente deve stabilire delle procedure per il rilascio, la conservazione della documentazione e la supervisione delle attestati di equipaggio di cabina in conformità ai punti AR.GEN.315, AR.GEN.220 e AR.GEN.300.
- (b) Gli attestati di equipaggio di cabina devono essere rilasciati utilizzando il formato e le specifiche stabilite nell'appendice II di questa parte.

###### **AR.CC.105 Sospensione o revoca degli attestati di equipaggio di cabina**

L'autorità competente deve prendere i provvedimenti in conformità al punto AR.GEN.355, inclusa la sospensione o revoca di un attestato di equipaggio di cabina, almeno nei seguenti casi:

- (a) non conformità alla parte CC o ai requisiti applicabili della parte OR e parte CAT, nel caso in cui sia stata identificata una questione di sicurezza;
- (b) l'ottenimento o il mantenimento della validità dell'attestato di equipaggio di cabina per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;
- (c) nell'esercitare i privilegi di un attestato di equipaggio di cabina sotto l'influenza di alcolici o droghe; e
- (d) evidenza di negligenza o utilizzo fraudolento dell'attestato di equipaggio di cabina.

## **SEZIONE II - ORGANIZZAZIONI CHE FORNISCONO ADDESTRAMENTO PER L'EQUIPAGGIO DI CABINA O CHE RILASCIANO ATTESTATI DI EQUIPAGGIO DI CABINA**

### **AR.CC.200 Approvazione delle organizzazioni per fornire addestramento all'equipaggio di cabina o per rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina**

- (a) Prima del rilascio di un'approvazione a un'organizzazione d'addestramento o a un operatore di trasporto aereo commerciale di fornire addestramento all'equipaggio di cabina, l'autorità competente deve verificare che:
- (1) la condotta, il programma di studio e i programmi corrispondenti dei corsi di addestramento forniti dall'organizzazione soddisfano i corrispondenti requisiti della parte CC e parte OR;
  - (2) i dispositivi di addestramento utilizzati dall'organizzazione rappresentano realisticamente l'ambiente del compartimento passeggeri del tipo (dei tipi) di aeromobile e le caratteristiche tecniche dei dispositivi che devono essere utilizzati dall'equipaggio di cabina; e
  - (3) i formatori e gli istruttori che conducono le sessioni d'addestramento sono sufficientemente esperti e qualificati nel settore in cui espletano l'attività formativa.
- (b) Se uno Stato membro decide, in conformità all'articolo 8, paragrafo 4 del regolamento (CE) n. 216/2008, che le organizzazioni possono essere approvate a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina, l'autorità competente deve solamente concedere tali approvazioni alle organizzazioni che soddisfano i requisiti di cui al punto (a). Prima di concedere tale approvazione, l'autorità competente deve:
- (1) valutare la capacità e responsabilità dell'organizzazione di eseguire i corrispondenti compiti;
  - (2) assicurare che l'organizzazione abbia stabilito delle procedure documentate per l'esecuzione dei compiti corrispondenti, inclusa la condotta di esami da parte del personale qualificato a tali fini e privo di conflitti di interesse, e per il rilascio di attestati di equipaggio di cabina in conformità ai punti AR.GEN.315 e AR.CC.100(b); e
  - (3) richiedere all'organizzazione di fornire delle informazioni e la documentazione in merito agli attestati di equipaggio di cabina da essa rilasciati e i loro titolari, in quanto rilevanti per l'autorità competente per conservare la documentazione e condurre i suoi compiti di supervisione e controllo dell'attuazione.

## **ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

#### **CAPITOLO ATO - REQUISITI SPECIFICI PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO APPROVATE (ATO)**

##### **SEZIONE I - PREMESSA**

###### **AR.ATO.105 Programma di supervisione**

Il programma di supervisione delle ATO deve includere il monitoraggio degli standard del corso, incluso il campionamento dei voli d'addestramento con gli studenti, se appropriato all'aeromobile utilizzato.

###### **AR.ATO.120 Conservazione della documentazione**

- (a) In aggiunta alla documentazione richiesta al punto AR.GEN.220, l'autorità competente deve includere nel suo sistema di conservazione della documentazione i dettagli dei corsi forniti dall'ATO e, se applicabile, la documentazione inerente i FSTD utilizzati per l'addestramento.
- (b) L'autorità competente deve mantenere e aggiornare una lista degli FSTD qualificati sotto la sua supervisione, le date in cui devono essere svolte le valutazioni e quando tali valutazioni sono state svolte.

## **ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

#### **CAPITOLO FSTD - REQUISITI SPECIFICI PER LA QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD)**

##### **SEZIONE I - PREMESSA**

###### **AR.FSTD.100 Procedura di valutazione iniziale**

- (a) Al momento della ricezione di una richiesta per una qualificazione di FSTD, l'autorità competente deve:
- (1) valutare il dispositivo FSTD sottoposto alla valutazione iniziale o all'aggiornamento in confronto alla base di qualificazione applicabile;
  - (2) valutare il dispositivo FSTD nelle aree che risultano essenziali al completamento dell'addestramento dei membri dell'equipaggio di volo, al processo di verifica e controllo, come opportuno;
  - (3) condurre verifiche oggettive, soggettive e prove di funzionalità in conformità alla base di qualificazione e analizzare i risultati di tali verifiche per stabilire il manuale delle prove di qualifica (QTG); e
  - (4) verificare se l'organizzazione che opera il dispositivo FSTD sia conforme ai requisiti applicabili. Ciò non si applica alla valutazione iniziale dei dispositivi di addestramento strumentale basico (BITD).
- (b) L'autorità competente deve approvare il QTG solo dopo il completamento della valutazione iniziale del dispositivo FSTD e quando tutte le discrepanze nel QTG sono state trattate in modo soddisfacente per l'autorità competente. Il QTG risultante dalla procedura di valutazione iniziale sarà la guida base per la prova di qualificazione (MQTG), che formerà la base per la qualificazione di FSTD e le successive valutazioni FSTD periodiche.
- (c) Base di qualificazione e condizioni speciali.
- (1) L'autorità competente può stabilire delle condizioni speciali per la base di qualificazione di FSTD se i requisiti del punto OR.FSTD.210 (a) sono soddisfatti e se viene dimostrato che le condizioni speciali garantiscono un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nella specifica di certificazione applicabile.
  - (2) Nel caso in cui l'autorità competente, e non l'Agenzia, abbia stabilito delle condizioni speciali per la base di qualificazione di un FSTD, deve notificare l'Agenzia senza ritardi indebiti. La notifica deve essere accompagnata da una descrizione completa delle condizioni speciali stabilite e da una valutazione della sicurezza che dimostri che sia raggiunto un livello di sicurezza equivalente a quello stabilito nella specifica di certificazione applicabile.

###### **AR.FSTD.110 Rilascio di un certificato di qualificazione di FSTD**

Con l'eccezione del caso dei BITD, se l'autorità competente è soddisfatta del fatto che il dispositivo FSTD e l'organizzazione che utilizza tale dispositivo sono conformi ai requisiti applicabili, deve rilasciare il certificato di qualificazione di FSTD utilizzando il modello stabilito nell'appendice IV di questa parte.

### **AR.FSTD.120 Proseguimento di una qualificazione di FSTD**

- (a) L'autorità competente deve condurre delle valutazioni periodiche dei dispositivi FSTD in conformità alle procedure indicate al punto AR.FSTD.100. Queste valutazioni devono essere effettuate:
  - (1) ogni anno, nel caso di un simulatore integrale di volo (FFS), un dispositivo di addestramento al volo (FTD) o un addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT);
  - (2) ogni 3 anni, nel caso di un BITD.
- (b) L'autorità competente deve monitorare continuamente l'organizzazione che utilizza il dispositivo FSTD per verificare che:
  - (1) la serie completa di verifiche nel MQTG venga svolta progressivamente ogni anno tra ciascuna valutazione periodica;
  - (2) i risultati di tale valutazione continuino a soddisfare gli standard di qualificazione e siano datati e conservati; e
  - (3) venga implementato un sistema di controllo della configurazione per garantire la continua integrità dell'hardware e software del dispositivo FSTD qualificato.

### **AR.FSTD.130 Modifiche**

- (a) Al momento della ricezione di una richiesta per modifiche alla qualificazione di FSTD, l'autorità competente deve soddisfare gli elementi applicabili dei requisiti della procedura di valutazione iniziale come descritto ai punti AR.FSTD.100 (a) e (b).
- (b) L'autorità competente può completare una valutazione speciale a seguito di modifiche di maggiore entità o quando le prestazioni di un dispositivo FSTD sembrano diverse a quelle del livello di qualificazione iniziale.
- (c) L'autorità competente deve sempre condurre una valutazione speciale prima di concedere un livello più alto di qualificazione al dispositivo FSTD.

### **AR.FSTD.135 Risultati e azioni correttive - certificato di qualificazione di FSTD**

L'autorità competente deve limitare, sospendere o revocare come opportuno un certificato di qualificazione di FSTD in conformità al punto AR.GEN.350 nei, ma non limitatamente ai, seguenti casi:

- (a) l'ottenimento del certificato FSTD per mezzo di falsificazione dei documenti presentati;
- (b) l'organizzazione che opera il dispositivo FSTD non può più dimostrare che il dispositivo FSTD soddisfa la sua base di qualificazione; o
- (c) l'organizzazione che utilizza il dispositivo FSTD non soddisfa più i requisiti applicabili della parte OR.

## **ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

#### **CAPITOLO AeMC - REQUISITI SPECIFICI PER I CENTRI AEROMEDICI (AeMC)**

##### **SEZIONE I - PREMESSA**

###### **AR.AeMC.110 Procedura di certificazione iniziale**

La procedura di certificazione per un AeMC deve seguire le disposizioni indicate al punto AR.GEN.310, con l'eccezione del fatto che al momento della ricezione di una richiesta per il rilascio dell'approvazione per un AeMC, l'autorità competente deve sottoporre l'organizzazione a controlli prima di rilasciare un certificato.

###### **AR.AeMC.150 Risultati e azioni correttive - AeMC**

Fatto salvo il punto AR.GEN.350, i risultati di livello 1 includono, a scopo meramente esemplificativo, quanto segue:

- (a) la mancata nomina di un capo del centro aeromedico;
- (b) l'inosservanza della riservatezza medica della documentazione aeromedica; e
- (c) il non mettere a disposizione dell'autorità competente i dati medici e statistici per scopi di supervisione.

## **ALLEGATO II AL REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE**

### **PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

#### **CAPITOLO MED - REQUISITI SPECIFICI PER LA CERTIFICAZIONE AEROMEDICA**

##### **SEZIONE I - PREMESSA**

###### **AR.MED.120 Ispettore medico**

L'autorità competente deve nominare uno o più ispettori medici per svolgere i compiti descritti nella presente sezione. L'ispettore medico deve essere iscritto all'ordine professionale competente, essere laureato in medicina e vantare:

- (a) un'esperienza professionale post laurea in medicina di almeno cinque anni;
- (b) conoscenze specifiche ed esperienza in medicina aeronautica; e
- (c) una formazione specifica in certificazione medica.

###### **AR.MED.125 Rinvio all'autorità competente al rilascio delle licenze**

Nel caso in cui un AeMC o un esaminatore aeromedico (AME) abbia rinviato la decisione sull'idoneità di un richiedente all'autorità competente al rilascio delle licenze:

- (a) l'ispettore medico o il personale medico dell'autorità competente deve valutare la corrispondente documentazione medica e richiedere, se necessario, ulteriore documentazione, esami e verifiche mediche; e
- (b) l'ispettore medico deve determinare l'idoneità del richiedente per il rilascio di un certificato medico con una o più limitazioni come del caso.

###### **AR.MED.130 Formato del certificato medico**

Il formato del certificato medico deve essere conforme all'appendice VI di questa parte.

###### **AR.MED.135 Modelli aeromedici**

L'autorità competente deve utilizzare i modelli per:

- (a) il modello di richiesta di un certificato medico;
- (b) il modello dell'esame medico per i richiedenti di classe 1 e classe 2; e
- (c) il modello dell'esame medico per i richiedenti una licenza di pilota per aeromobili leggeri (LAPL).

###### **AR.MED.145 Notifica del medico generale (GMP) all'autorità competente**

L'autorità competente deve stabilire un processo di notifica per i medici generali (GMP) per garantire che il GMP sia consapevole dei requisiti medici indicati al punto MED.B.095.

###### **AR.MED.150 Conservazione della documentazione**

- (a) In aggiunta alla documentazione richiesta al punto AR.GEN.220, l'autorità competente deve includere nel suo sistema di conservazione della documentazione i dettagli degli esami aeromedici e le valutazioni presentate dai AME, AeMC o GMP.
- (b) Tutta la documentazione aeromedica dei titolari delle licenze deve essere conservata per un periodo minimo di 10 anni a seguito della scadenza del loro ultimo certificato medico.

- (c) La documentazione aeromedica deve essere resa disponibile a seguito del consenso scritto del richiedente/titolare della licenza e soltanto a:
- (1) un AeMC, AME o GMP al fine di completare una valutazione aeromedica;
  - (2) un consiglio di revisione medica che può essere stabilito dall'autorità competente per un riesame dei casi limite;
  - (3) degli specialisti medici al fine di completare una valutazione aeromedica;
  - (4) all'ispettore medico dell'autorità competente di un altro Stato membro al fine di collaborare nella supervisione;
  - (5) al richiedente/titolare della licenza preoccupato della richiesta scritta; e
  - (6) a seguito della cancellazione dei dati personali del richiedente/titolare della licenza, all'Agenzia per scopi di standardizzazione.

## **SEZIONE II - ESAMINATORI AEROMEDICI (AME)**

### **AR.MED.200 Procedura per il rilascio di un certificato AME**

- (a) La procedura di certificazione per un AME deve seguire le disposizioni indicate al punto AR.GEN.315. Prima del rilascio di un certificato, l'autorità competente deve possedere l'evidenza del fatto che lo studio dell'AME sia completamente equipaggiato per svolgere esami aeromedici all'interno del campo di applicazione del certificato AME richiesto.
- (b) L'autorità competente deve stabilire il formato del certificato AME. Il certificato deve contenere almeno:
- (1) il nome, cognome e titolo del titolare;
  - (2) l'autorità competente che rilascia il certificato;
  - (3) il numero AME;
  - (4) i privilegi e il campo di applicazione dell'attività;
  - (5) indirizzo dello studio dell'AME;
  - (6) la data del rilascio del certificato AME; e
  - (7) la data di scadenza del certificato AME.

### **AR.MED.240 Medici generici (GMP) che svolgono le funzioni di esaminatori aeromedici (AME)**

- (a) L'autorità competente di uno Stato membro deve notificare l'Agenzia e le autorità competenti di altri Stati membri se gli esami aeromedici per la LAPL possono essere svolti nel suo territorio dai medici generali (GMP).
- (b) L'autorità competente di tale Stato membro deve mantenere una lista di tutti i GMP che operano come AME nel suo territorio. La lista deve essere resa pubblica agli altri Stati membri e all'Agenzia quando richiesta.

### **AR.MED.245 Supervisione continua di AME e GMP**

Nello sviluppare il programma di supervisione continuo di cui al punto AR.GEN.305, l'autorità competente deve tenere in considerazione il numero di AME e GMP che esercitano i loro privilegi nel territorio dove l'autorità competente svolge le funzioni di supervisione.

### **AR.MED.250 Limitazione, sospensione o revoca di un certificato di esaminatore aeromedico (AME)**

- (a) L'autorità competente deve limitare, sospendere o revocare un certificato AME nei seguenti casi:
- (1) l'AME non è più conforme ai requisiti applicabili;
  - (2) la non osservanza dei criteri per la certificazione o certificazione continua;
  - (3) la non conservazione della documentazione aeromedica o la presentazione di dati o informazioni incorrette;
  - (4) la falsificazione di documentazione medica, certificati o documenti;
  - (5) l'occultamento di fatti inerenti una richiesta per, o un titolare di, un certificato medico o dichiarazioni o rappresentazioni false o fraudolenti all'autorità competente.
  - (6) la mancata correzione dei risultati derivanti da un audit dello studio dell'AME; e
  - (7) alla richiesta dell'AME certificato.
- (b) Il certificato di un AME deve essere automaticamente revocato in una delle seguenti circostanze:
- (1) revoca a uno studio dell'autorizzazione all'esercizio della professione medica; o
  - (2) cancellazione dall'albo dei medici.

### **AR.MED.255 Provvedimenti attuativi**

Nel caso in cui venga riscontrata dell'evidenza, durante la supervisione o con qualsiasi altro mezzo, che dimostri una non conformità da parte di un AeMC, AME o GMP, l'autorità competente al rilascio delle licenze dovrà rivedere i certificati medici rilasciati da tale AeMC, AME o GMP e potrà renderli invalidi se necessario al fine di garantire la sicurezza del volo.

## **SEZIONE III - CERTIFICAZIONE MEDICA**

### **AR.MED.315 Revisione delle relazioni d'esame**

L'autorità competente al rilascio delle licenze deve:

- (a) rivedere le relazioni degli esami e delle valutazioni ricevute dagli AeMC, AME e GMP e informarli in merito a possibili inconsistenze o errori commessi durante il processo di valutazione; e
- (b) assistere gli AME e AeMC in merito alla loro richiesta riguardante la loro decisione sull'idoneità aeromedica nei casi controversi.

### **AR.MED.325 Procedura di riesame**

L'autorità competente deve stabilire una procedura per la revisione dei casi limite e contenziosi con consulenti medici indipendenti, esperti nel settore della medicina aeronautica, al fine di esprimere delle considerazioni e pareri sull'idoneità di un richiedente la certificazione medica.

## **APPENDICE I ALL'ALLEGATO II PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

### **LICENZA DI PILOTAGGIO**

La licenza di pilotaggio rilasciata da uno Stato membro in conformità alla parte FCL deve essere conforme alle seguenti specifiche:

- (a) Contenuto. Il numero della voce deve essere sempre stampato in associazione al titolo della voce. Le voci da I a XI sono le voci "permanenti" e le voci da XII a XIV sono le voci "variabili" che possono essere incluse in una parte separata o rimovibile del modello principale. Tutte le parti separate o rimovibili devono essere chiaramente identificabili come parti della licenza.
- (1) Voci permanenti:
- (I) lo Stato che ha rilasciato la licenza;
  - (II) il titolo della licenza;
  - (III) il numero seriale della licenza che inizia con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da "FCL" e un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini;
  - (IV) nome del titolare (in caratteri latini, anche se la lingua nazionale non è in caratteri latini);
  - (IVa) data di nascita;
  - (V) indirizzo del titolare;
  - (VI) nazionalità del titolare;
  - (VII) firma del titolare;
  - (VIII) l'autorità competente e, se necessario, le condizioni per il rilascio della licenza;
  - (IX) certificazione di validità e autorizzazione per i privilegi concessi;
  - (X) firma del funzionario che ha rilasciato la licenza e la data del rilascio; e
  - (XI) sigillo o timbro dell'autorità competente.
- (2) Voci variabili
- (XII) abilitazioni e certificati: certificati per classe, tipo, istruttore, ecc., con le date di scadenza. I privilegi di radiotelefonia (R/T) possono essere riportati sul modulo della licenza o su un certificato separato;
  - (XIII) note: vale a dire approvazioni speciali relative a limitazioni e approvazioni per privilegi, incluse le approvazioni delle competenze linguistiche; e
  - (XIV) tutti gli altri dettagli richiesti dall'autorità competente (per esempio, luogo di nascita).
- (b) Materiale. La carta o altro materiale utilizzato deve prevenire o mostrare prontamente ogni alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul/dal modulo saranno autorizzate chiaramente dall'autorità competente.
- (c) Lingua. Le licenze devono essere scritte nella lingua/lingue nazionali e in inglese e le altre lingue come ritenuto opportuno dall'autorità competente.

## Copertina

<p>Nome e logo dell'autorità competente (in inglese e ogni lingua determinata dall'autorità competente)</p> <p>UNIONE EUROPEA (solamente in inglese)</p> <p>LICENZA DI PILOTAGGIO (in inglese e ogni lingua determinata dall'autorità competente)</p> <p>Rilasciata in conformità alla parte FCL La licenza è conforme agli standard ICAO, con l'eccezione dei privilegi LAPL (in inglese e ogni lingua determinata dall'autorità competente)</p> <p>Modello 141 AESA Edizione 1</p>	<p>Requisiti</p> <p>Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea</p> <p>Le dimensioni di ciascuna pagina devono essere un ottavo di A4</p>
--	--

<b>I</b>	<b>Lo Stato rilasciante la licenza</b>	Requisiti
<b>III</b>	<b>Numero della licenza</b>	Il numero seriale della licenza inizia sempre con il codice ONU dello Stato che ha rilasciato la licenza, seguito da ".FCL." .
<b>IV</b>	<b>Nome e cognome del titolare</b>	
<b>IVa</b>	<b>Data di nascita</b> (fare rif. alle istruzioni)	La data deve essere in formato standard, vale a dire giorno/mese/anno (per esempio, 21/01/1995)
<b>XIV</b>	<b>Luogo di nascita</b>	
<b>V</b>	<b>Indirizzo del titolare:</b> Via, città, località, codice postale	
<b>VI</b>	<b>Nazionalità</b>	
<b>VII</b>	<b>Firma del titolare</b>	
<b>VIII</b>	<b>Autorità competente rilasciante la licenza</b> Ad esempio: Questa CPL(A) è stata rilasciata sulla base di una ATPL rilasciata da ..... (paese terzo) .....	
<b>X</b>	<b>Firma del funzionario rilasciante la licenza e data del rilascio</b>	
<b>XI</b>	<b>Sigillo o timbro dell'autorità competente rilasciante la licenza</b>	

<b>II</b>	<b>Titoli delle licenze, data di rilascio iniziale e codice del paese</b>	<p>Le abbreviazioni utilizzate devono essere le stesse della parte FCL (ad esempio PPL(H), ATPL(A), ecc.)</p> <p>La data deve essere in formato standard, vale a dire giorno/mese/anno (per esempio, 21/01/1995)</p>
<b>IX</b>	<p><b>Validità:</b> I privilegi della licenza possono essere esercitati soltanto se il titolare possiede un certificato medico valido per il privilegio richiesto.</p> <p>.....</p> <p>Il titolare della licenza deve portare con se un documento contenente una foto per fini identificativi.</p>	<p>Tale documento non viene specificato, ma un passaporto sarebbe sufficiente al di fuori dello Stato che ha rilasciato la licenza.</p>
<b>XII</b>	<p><b>Privilegi di radiotelegrafia:</b> Il titolare della presente licenza ha dimostrato di essere idoneo ad operare i dispositivi di R/T a bordo dell'aeromobile in ..... (specificare la lingua/le lingue).</p>	
<b>XIII</b>	<p><b>Note:</b></p> <p>Competenza linguistica: (lingua/e / livello / data di validità)</p>	<p>Tutte le informazioni aggiuntive richieste relative alla licenza e i privilegi stabiliti dall'ICAO, direttive / regolamenti CE o UE devono essere inserite in questo spazio.</p> <p>Inserire l'approvazione della competenza linguistica, livello e data di validità.</p> <p>In caso di LAPL: LAPL non rilasciata conformemente agli standard ICAO</p>





## APPENDICE II ALL'ALLEGATO II PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)

### FORMATO STANDARD AESA PER GLI ATTESTATI DI EQUIPAGGIO DI CABINA

Gli attestati di equipaggio di cabina rilasciati in uno Stato membro in conformità alla parte CC devono essere conformi alle seguenti specifiche:

#### 1. ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA

Rilasciato in conformità alla parte CC

2. **Numero di riferimento:**
3. **Stato che rilascia la licenza:**
4. **Nome e cognome del titolare:**
5. **Data e luogo di nascita:**
6. **Nazionalità:**
7. **Firma del titolare:**
8. **Autorità competente:**
9. **Ente che rilascia la licenza:** *Sigillo ufficiale, timbro o logo*
10. **Firma del funzionario:**
11. **Data del rilascio:**
12. Il titolare può solamente esercitare i privilegi di equipaggio di cabina su aeromobili utilizzati in operazioni di trasporto aereo commerciale se soddisfa i requisiti della parte CC per l'idoneità continua e qualificazioni sul tipo di aeromobile in corso di validità.

Modello 142 AESA Edizione 1

#### 1. ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA

Rilasciato in conformità alla parte CC

2. **Numero di riferimento:**
3. **Stato che rilascia la licenza:**
4. **Nome e cognome del titolare:**
5. **Data e luogo di nascita:**
6. **Nazionalità:**
7. **Firma del titolare:**
8. **Autorità competente:**
9. **Ente che rilascia la licenza:** *Sigillo ufficiale, Timbro o logo*
10. **Firma del funzionario:**
11. **Data del rilascio:**
12. Il titolare può solamente esercitare i privilegi di equipaggio di cabina su aeromobili utilizzati in operazioni di trasporto aereo commerciale se soddisfa i requisiti della parte CC per l'idoneità continua e qualificazioni sul tipo di aeromobile in corso di validità.

Modello 142 AESA Edizione 1

#### Istruzioni:

- (a) L'attestato di equipaggio di cabina deve includere tutte le voci specificate nel modello 142 AESA in conformità alle seguenti voci da 1 a 12.
- (b) Le dimensioni devono essere un ottavo di A4 ed il materiale utilizzato deve prevenire o mostrare prontamente ogni alterazione o cancellatura.
- (c) Il documento deve essere scritto in inglese e altre lingue come ritenuto opportuno dall'autorità competente.
- (d) Il documento deve essere rilasciato dall'autorità competente o da un'organizzazione approvata a rilasciare gli attestati di equipaggio di cabina. In quest'ultimo caso deve essere indicato il riferimento all'approvazione da parte dell'autorità competente dello Stato membro.
- (e) L'attestato di equipaggio di cabina viene riconosciuto in tutti gli Stati membri e non è necessario scambiare il documento quando si lavora in un altro Stato membro.

Voce 1: Il titolo "ATTESTATO DI EQUIPAGGIO DI CABINA" e il riferimento alla parte CC

Voce 2: Il numero di riferimento dell'attestato deve iniziare con il codice ONU dello Stato membro seguito da almeno gli ultimi 2 numeri dell'anno del rilascio e un riferimento/numero individuale secondo un codice stabilito dall'autorità competente (ad esempio, BE-08-xxxx).

Voce 3: Lo Stato membro dove viene rilasciato l'attestato di equipaggio di cabina.

Voce 4: Nome e cognome come indicato nel documento d'identità del titolare.

Voci 5 e 6: Data, luogo di nascita e nazionalità come indicato nel documento d'identità del titolare.

Voce 7: Firma del titolare.

Voce 8: Devono essere indicati i dettagli identificativi dell'autorità competente dello Stato membro dove viene rilasciato l'attestato e il nome completo dell'autorità competente, l'indirizzo postale, il sigillo ufficiale ed il logo, se applicabile.

Voce 9: Se l'autorità competente è l'ente che rilascia la licenza, devono essere indicati il termine "autorità competente" ed il sigillo ufficiale o timbro.

Nel caso di un'organizzazione approvata, devono essere indicati i dettagli identificativi e almeno il nome completo dell'organizzazione, indirizzo postale e, se applicabile, il logo e:

- (a) nel caso di un operatore di trasporto aereo commerciale, il numero del certificato di operatore aereo (AOC) e il riferimento dettagliato alle approvazioni da parte dell'autorità competente a fornire addestramento all'equipaggio di cabina e a rilasciare attestati; o
- (b) nel caso di un'organizzazione di addestramento approvata, il numero di riferimento della corrispondente approvazione da parte dell'autorità competente.

Voce 10: Firma del funzionario che agisce per conto dell'ente rilasciante la licenza.

Voce 11: La data deve essere indicata in formato standard: vale a dire giorno/mese/anno per esteso (ad es., 22/02/2008).

Voce 12: La stessa frase in inglese e la sua traduzione completa e precisa nelle altre lingue come ritenuto opportuno dall'autorità competente.

**APPENDICE III ALL'ALLEGATO II PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

**CERTIFICATO PER LE ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO APPROVATE  
(ATO)**

**Unione europea \***  
**Autorità competente**

**CERTIFICATO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO APPROVATA**

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

Ai sensi del regolamento (UE) n. XXX/XXXX della Commissione e subordinatamente alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE D'ADDESTRAMENTO]

[INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE D'ADDESTRAMENTO]

come un'organizzazione d'addestramento certificata secondo la parte OR con il privilegio di fornire corsi d'addestramento secondo la parte FCL, incluso l'uso di FSTD, come elencato nell'approvazione del corso d'addestramento allegata.

**CONDIZIONI:**

Il presente certificato è limitato ai privilegi e al campo di applicazione relativi alla fornitura di corsi d'addestramento, incluso l'uso di FSTD, come elencato nell'approvazione del corso d'addestramento allegata.

Il presente certificato è valido finché l'organizzazione approvata rimane conforme alla parte OR, parte FCL e agli altri regolamenti applicabili.

Subordinatamente alla conformità alle altre precedenti condizioni, il presente certificato rimane valido a meno che il certificato venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data del rilascio:

Firma:

[Autorità competente]

\* Cancellare "Unione europea" per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea

MODELLO 143 AESA Edizione 1 - pagina 1/2

# CERTIFICATO DELL'ORGANIZZAZIONE DI ADDESTRAMENTO APPROVATA

## APPROVAZIONE DEL CORSO DI ADDESTRAMENTO

Allegato al Certificato ATO Numero:

[NUMERO/RIFERIMENTO DEL CERTIFICATO]

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE D'ADDESTRAMENTO]

ha ottenuto il privilegio di fornire e condurre i seguenti corsi di addestramento di cui alla parte FCL e di utilizzare i seguenti FSTD:

Corso di addestramento	FSTD utilizzati, incluso il codice a lettere <sup>(1)</sup>

<sup>(1)</sup> come indicato sul certificato di qualificazione

La presente approvazione del corso di addestramento è valida purché:

- (a) il certificato ATO non sia stato ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato, e
- (b) tutte le operazioni vengano condotte in conformità alla parte OR, parte FCL, altri regolamenti applicabili e, ove applicabile, alle procedure indicate nella documentazione dell'organizzazione come richiesto dalla parte OR.

Data del rilascio:

Firma: [Autorità competente]

Per lo Stato membro / AESA

MODELLO 143 AESA Edizione 1 - pagina 2/2

## **APPENDICE IV ALL'ALLEGATO II PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

### **CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO**

#### **Introduzione**

Per il certificato di qualificazione di FSTD deve essere utilizzato il modello 145 AESA. Tale documento deve contenere la specifica FSTD incluse tutte le limitazioni e autorizzazioni speciali o approvazioni se applicabili allo specifico FSTD. Il certificato di qualificazione deve essere scritto in inglese e ogni lingua determinata dall'autorità competente.

I dispositivi FSTD convertibili devono avere un certificato di qualificazione separato per ciascun tipo di aeromobile. L'installazione di diversi motori ed equipaggiamento su un FSTD non richiede certificati di qualificazione separati. Tutti i certificati di qualificazione devono avere un numero seriale con il prefisso formato da un codice a lettere, che deve essere specifico per quell'FSTD. Il codice a lettere deve essere specifico per l'autorità competente rilasciante il certificato.

**Unione europea \***  
**Autorità competente**

**CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DEI DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL  
VOLO SIMULATO**

RIFERIMENTO:

Ai sensi del regolamento (UE) n. XXX/XXXX della Commissione e subordinatamente alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica

FSTD [TIPO E CODICE A LETTERE]  
situato in [INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE]

ha soddisfatto i requisiti di qualificazione prescritti nella parte OR, subordinatamente alle condizioni della specifica FSTD allegata.

Il presente certificato di qualificazione rimane valido fin quando il dispositivo FSTD e il titolare del certificato di qualificazione soddisfano i requisiti applicabili della parte OR, a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data del rilascio:.....

Firma:.....

\* Cancellare “Unione europea” per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea

MODELLO 145 AESA Edizione 1 – pagina 1/2

[Autorità competente]

CERTIFICATO DI QUALIFICAZIONE DI FSTD: [Riferimento]

SPECIFICHE FSTD

- A. Tipo o variante di aeromobile:
- B. Livello di qualificazione di FSTD:
- C. Documento di riferimento primario:
- D. Sistema visivo:
- E. Sistema di movimento:
- F. Tipo di motore:
- G. Tipo di strumentazione:
- H. Tipo di ACAS:
- I. Wind shear:
- J. Capacità aggiuntive:
- K. Restrizioni o limitazioni:

<b>L. Informazioni rilevanti per l'addestramento, le prove e i controlli</b>	
CAT I	RVR m DH ft
CAT II	RVR m DH ft
CAT III	RVR m DH ft (minimo più basso)
LVTO	RVR m
Attività recente	
Addestramento IFR / controllo	/
Abilitazione per tipo	
Controlli di professionalità	
Avvicinamento auto-coupled	
Autoland / sistema di guida della corsa di decelerazione (roll-out)	/
ACAS I / II	/
Sistema di allarme wind shear (wind shear warning system) / funzione predittiva di wind shear	/
WX-radar	
HUD / HUGS	/
FANS	

<b>L. Informazioni rilevanti per l'addestramento, le prove e i controlli</b>	
GPWS/EGPWS	/
Capacità ETOPS	
GPS	
Altro	

Data ..... del  
rilascio:.....

Firma:.....

Per lo Stato membro / AESA

MODELLO 145 AESA Edizione 1 – pagina 2/2

**APPENDICE V ALL'ALLEGATO II PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

**CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI (AeMC)**

**Unione europea \***

**Autorità competente**

**CERTIFICATO PER I CENTRI AEROMEDICI**

**RIFERIMENTO:**

Ai sensi del regolamento (UE) n. XXX/XXXX della Commissione e subordinatamente alle condizioni specificate di seguito, l'[Autorità competente] certifica

[NOME DELL'ORGANIZZAZIONE]

[INDIRIZZO DELL'ORGANIZZAZIONE]

come un centro aeromedico certificato secondo la parte OR con i privilegi e con il campo di applicazione delle attività elencati nei termini di approvazione allegati.

**CONDIZIONI:**

1. Il presente certificato è limitato a quanto specificato nel campo di applicazione della sezione relativa all'approvazione del manuale dell'organizzazione approvato;
2. Il presente certificato richiede la conformità alle procedure specificate nella documentazione dell'organizzazione come richiesto dalla parte OR.
3. Il presente certificato rimane valido subordinatamente alla conformità ai requisiti della parte OR a meno che venga ceduto, sostituito, limitato, sospeso o revocato.

Data del rilascio.....Firma:.....

\* Cancellare “Unione europea” per gli Stati membri non appartenenti all'Unione europea


Modello 146 AESA Edizione 1

## **APPENDICE VI ALL'ALLEGATO II PARTE REQUISITI PER LE AUTORITÀ (AR)**

### **FORMATO AESA STANDARD DEL CERTIFICATO MEDICO**

Il certificato medico deve essere conforme alle seguenti specifiche:

- (a) Contenuto
  - (1) Lo Stato in cui il certificato medico è stato rilasciato (I),
  - (2) Classe del certificato medico (II),
  - (3) Numero del certificato che inizia con il codice ONU dello Stato dell'autorità competente al rilascio delle licenze, seguito da un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini (III),
  - (4) Nome del titolare (IV),
  - (5) Nazionalità del titolare (VI),
  - (6) Data di nascita del titolare: (gg/mm/aaaa) (XIV),
  - (7) Firma del titolare (VII)
  - (8) Limitazioni (XIII)
  - (9) Data di scadenza del certificato medico (IX) per:
    - Operazioni commerciali di trasporto passeggeri a pilotaggio singolo di classe 1,
    - Altre operazioni commerciali di classe 1,
    - Classe 2,
    - LAPL
  - (10) Data dell'esame medico
  - (11) Data dell'ultimo elettrocardiogramma
  - (12) Data dell'ultimo audiogramma
  - (13) Data del rilascio e firma dell'AME che ha rilasciato il certificato (X). Un GMP e/o un ispettore medico possono essere aggiunti in questo campo se sono in possesso della competenza per rilasciare certificati medici secondo la legge nazionale dello Stato membro dove è stato rilasciato il certificato.
  - (14) Sigillo o timbro (XI)
- (b) Materiale: la carta o altro materiale utilizzato deve prevenire o mostrare prontamente ogni alterazione o cancellatura. Tutte le registrazioni o cancellazioni sul/dal modulo dovranno essere autorizzate chiaramente dall'autorità competente.
- (c) Lingua: le licenze devono essere scritte nella lingua/lingue nazionali e in inglese e le altre lingue come ritenuto opportuno dall'autorità competente al rilascio delle licenze.
- (d) Tutte le date sul certificato medico devono essere scritte nel formato gg/mm/aaaa.
- (e) L'appendice mostra un certificato medico AESA standard.



		<b>LOGO</b>	
		<b>NOME DELLA AUTORITÀ COMPETENTE</b>  <b>Classe 1/2/LAPL</b> <b>LINGUA/LINGUE NAZIONALI</b> <b>CERTIFICATO MEDICO</b>	
		<b>RELATIVO AD UNA LICENZA D'EQUIPAGGIO DI CONDOTTA</b>	

I	Lingua/lingue nazionali/ <i>Autorità competente al rilascio delle licenze</i>
III	Lingua/lingue nazionali:/Numero del certificato che inizia con il codice <b>ONU</b> dello Stato dell'autorità competente al rilascio delle licenze e seguito da un codice formato da numeri e/o lettere in numeri arabi e caratteri latini.
IV	Lingua/lingue nazionali:/ <i>Cognome e nome del titolare:</i>
XIV	Lingua/lingue nazionali:/ <i>Data di nascita: (gg/mm/aaaa)</i>
VI	Lingua/lingue nazionali/ <i>Nazionalità:</i>
VII	Lingua/lingue nazionali/ <i>Firma del titolare:</i>
2	

XIII Lingua/lingue nazionali/*Limitazioni:*

Codice.

Descrizione :

*1.1.1.*

X Lingua/lingue nazionali/\* *Data del rilascio:*

(gg/mm/aaaa)

Firma dell'AME /(GMP)/(ispettore medico) rilasciante il certificato:

XI Lingua/lingue nazionali/*Timbro:*

	<b>IX</b> <b>Lingua/e nazionale/i</b> <b>/</b> <b>Data di scadenza del presente certificato</b>	Operazioni commerciali di trasporto passeggeri a pilotaggio singolo di classe 1 (gg/mm/aaaa)		
		Classe 1 (gg/mm/aaaa)		
		Classe 2 (gg/mm/aaaa)		
		LAPL (gg/mm/aaaa)		
	Lingua/e nazionale/i./Data dell'esame: (gg/mm/aaaa)			
<b>MED.A.020 Diminuzione dell'idoneità fisica</b> (a) I titolari di una licenza non possono esercitare i privilegi della loro licenza e relative abilitazioni o certificati nel caso in cui: (1) siano a conoscenza di una possibile diminuzione della loro idoneità fisica che potrebbe renderli incapaci ad esercitare tali privilegi in sicurezza; (2) facciano uso di sostanze medicinali prescritte o non, tali da poter interferire con l'esercizio in sicurezza dei privilegi associati alla relativa licenza; o (3) siano soggetti a trattamenti medici, chirurgici o altro che possano interferire con la sicurezza del volo. (b) Inoltre, i titolari di una licenza devono, senza ritardi inaspettati, sottoporsi a consulenza aeromedica nel caso in cui: (1) si siano sottoposti ad operazione chirurgica o procedura invasiva; (2) abbiano iniziato ad utilizzare in modo regolare dei medicinali; (3) abbiano sofferto una lesione personale significativa che abbia causato incapacità ad operare come un membro dell'equipaggio di condotta; (4) abbiano sofferto una malattia significativa che abbia causato incapacità ad operare come un membro dell'equipaggio di condotta; (5) siano in stato di gravidanza; (6) siano stati ricoverati in un ospedale o in una clinica medica; o (7) abbiano bisogno per la prima volta di lenti correttive.				
4				

\* La data di rilascio è la data in cui il certificato viene rilasciato e firmato

Modello 147 AESA Edizione 1

## **ALLEGATO III PARTE REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI (OR)**

### **CAPITOLO GEN – REQUISITI GENERALI**

#### **SEZIONE I – PREMESSA**

##### **OR.GEN.105 Autorità competente**

Ai fini della presente parte, l'autorità competente che esercita la supervisione sulle:

- (1) organizzazioni soggette ad un obbligo di certificazione, deve essere:
  - (i) per le organizzazioni aventi il luogo principale dell'attività in uno Stato membro, l'autorità designata da tale Stato membro;
  - (ii) per le organizzazioni aventi il luogo principale dell'attività in un paese terzo, l'Agenzia;
- (2) sugli FSTD, deve essere:
  - (i) l'Agenzia per:
    - gli FSTD situati al di fuori del territorio degli Stati membri; e
    - gli FSTD situati nel territorio degli Stati membri ed utilizzati dalle organizzazioni aventi il luogo principale dell'attività in un paese terzo;
  - (ii) per gli FSTD situati nel territorio degli Stati membri ed utilizzati dalle organizzazioni aventi il luogo principale dell'attività in uno Stato membro, l'autorità designata dallo Stato membro in conformità all'articolo 4 del presente regolamento dove l'organizzazione che lo utilizza ha la sede principale dell'attività, o l'Agenzia se così richiesto dallo Stato membro interessato.

##### **OR.GEN.115 Richiesta di un certificato dell'organizzazione**

- (a) La richiesta di un certificato dell'organizzazione o una modifica a un certificato esistente deve essere effettuata nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente, tenendo conto dei requisiti applicabili del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
- (b) I richiedenti un certificato iniziale devono fornire all'autorità competente la documentazione che dimostri come siano conformi ai requisiti stabiliti nel regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative. Tale documentazione deve includere una procedura per descrivere come saranno gestite e notificate all'autorità competente le modifiche che non richiedono previa approvazione.

##### **OR.GEN.120 Metodi di rispondenza**

- (a) Dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia possono essere utilizzati da un'organizzazione per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative.
- (b) Nel caso in cui un'organizzazione desideri utilizzare dei metodi alternativi di rispondenza rispetto a quelli adottati dall'Agenzia per stabilire la conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, dovrà, prima di implementarli, fornire all'autorità competente una descrizione completa dei metodi alternativi di rispondenza. La descrizione deve includere tutte le revisioni ai manuali o alle procedure che possano essere rilevanti, nonché una valutazione che dimostri che le norme attuative siano soddisfatte.

L'organizzazione può implementare questi metodi alternativi di rispondenza subordinatamente alla previa approvazione da parte dell'autorità competente e alla ricezione della notificazione come prescritto al punto AR.GEN.120 (d).

### **OR.GEN.125 Condizioni di approvazione e privilegi di un'organizzazione**

Un'organizzazione certificata deve soddisfare il campo di applicazione ed i privilegi definiti nelle condizioni di approvazione allegate al certificato dell'organizzazione.

### **OR.GEN.130 Modifiche alle organizzazioni**

- (a) Ogni modifica riguardante:
- (1) il campo di applicazione del certificato o le condizioni di approvazione di un'organizzazione; o
  - (2) uno degli elementi del sistema di gestione dell'organizzazione come richiesto ai punti OR.GEN.200 (a)(1) e (a)(2),

necessita di previa approvazione da parte dell'autorità competente.

- (b) Per ciascuna modifica che richiede la previa approvazione conformemente al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, l'organizzazione deve richiedere e ottenere un'approvazione rilasciata dall'autorità competente. La richiesta deve essere presentata prima dell'effettuazione di ciascuna di tali modifiche, al fine di permettere all'autorità competente di determinare la continua conformità al regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative e di modificare, se necessario, il certificato dell'organizzazione e relative condizioni di approvazione ad esso allegate.

L'organizzazione deve fornire all'autorità competente tutta la documentazione rilevante.

Le modifiche devono essere implementate solamente al momento della ricezione dell'approvazione formale da parte dell'autorità competente in conformità al punto AR.GEN.330.

L'organizzazione deve operare sotto le condizioni prescritte dall'autorità competente durante tali modifiche, come applicabile.

- (c) Tutte le modifiche che non richiedono previa approvazione devono essere gestite e notificate all'autorità competente come definito nella procedura approvata dall'autorità competente in conformità al punto AR.GEN.310 (c).

### **OR.GEN.135 Validità continua**

- (a) Il certificato dell'organizzazione rimane valido a condizione che:
- (1) l'organizzazione resti conforme ai requisiti rilevanti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, tenendo conto delle disposizioni relative al trattamento dei risultati come specificato al punto OR.GEN.150;
  - (2) venga concesso l'accesso all'autorità competente all'organizzazione come definito al punto OR.GEN.140 per determinare la continua conformità ai requisiti rilevanti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative; e
  - (3) il certificato non venga ceduto o revocato.
- (b) Se il certificato viene ceduto o revocato, deve essere restituito all'autorità competente senza ritardi.

### **OR.GEN.140 Accesso**

Al fine di determinare la conformità ai requisiti rilevanti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative, l'organizzazione deve concedere l'accesso a tutte le strutture, aeromobili, documenti, dati, procedure o a tutto il materiale inerente le sue attività soggette a certificazione, sia con contratto che senza, a tutte le persone autorizzate da:

- (a) dall'autorità competente definita al punto OR.GEN.105; o
- (b) dall'autorità operante sotto le disposizioni dei punti AR.GEN.300(d), AR.GEN.300(e) o AR.RAMP.

### **OR.GEN.150 Risultati**

Dopo aver ricevuto notifica dei risultati, l'organizzazione deve:

- (a) identificare le cause che sono alla base della non conformità;
- (b) definire un piano di azioni correttive; e
- (c) dimostrare l'implementazione delle azioni correttive all'autorità competente entro un periodo concordato con tale autorità come definito al punto AR.GEN.350 (d).

### **OR.GEN.155 Reazione immediata a un problema di sicurezza**

L'organizzazione deve implementare:

- (a) tutte le misure di sicurezza imposte dall'autorità competente conformemente al punto AR.GEN.135 (c); e
- (b) tutte le rilevanti informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall'Agenzia, incluse le prescrizioni di aeronavigabilità e le direttive di sicurezza.

### **OR.GEN.160 Segnalazione di eventi**

- (a) L'organizzazione deve segnalare all'autorità competente e ad ogni altra organizzazione richiesta dallo Stato dell'operatore che deve essere informato, ogni incidente, inconveniente grave ed evento come definito nel regolamento (UE) n. 996/2010<sup>4</sup> e nella direttiva 2003/42/CE<sup>5</sup>.
- (b) Fatto salvo il paragrafo (a), l'organizzazione deve segnalare all'autorità competente e all'organizzazione responsabile per la progettazione dell'aeromobile tutti gli inconvenienti, malfunzionamenti, difetti tecnici, superamento di limitazioni tecniche, eventi che evidenzino l'inaccuratezza, incompletezza o ambiguità delle informazioni contenute nei dati di idoneità operativa o altre circostanze irregolari che abbiano o possano aver messo in pericolo la conduzione sicura dell'aeromobile e che non abbiano causato un incidente o un inconveniente grave.
- (c) Fatto salvo il regolamento (UE) n. 996/2010 e la direttiva 2003/42/CE, le segnalazioni di cui ai paragrafi (a) e (b) devono essere effettuate nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente e devono contenere tutte le informazioni pertinenti in merito alle condizioni di cui l'organizzazione sia a conoscenza.

---

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 996/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 sulle inchieste e la prevenzione di incidenti e inconvenienti nel settore dell'aviazione civile e che abroga la direttiva 94/56/CE. Testo rilevante ai fini del SEE, *GU L 295 del 12.11.2010, da pag. 35 a pag. 50*

<sup>5</sup> Direttiva 2003/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 giugno 2003 relativa alla segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, *GU L 167 del 4.7.2003, da pag. 23 a pag. 36*

- (d) Le segnalazioni devono essere effettuate il prima possibile, ma in ogni caso entro 72 ore dal momento in cui l'organizzazione identifica la condizione a cui si riferisce la segnalazione, a meno che ciò sia ostacolato da circostanze eccezionali.
- (e) Se applicabile, l'organizzazione deve produrre una segnalazione successiva per fornire i dettagli delle azioni che intende intraprendere per prevenire il verificarsi di simili eventi futuri, non appena queste azioni siano state identificate. Questa segnalazione deve essere prodotta nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente.

## **SEZIONE II – GESTIONE**

### **OR.GEN.200 Sistema di gestione**

- (a) L'organizzazione deve stabilire, implementare e mantenere un sistema di gestione, che includa come minimo:
  - (1) linee di responsabilità ben definite nell'organizzazione, inclusa la responsabilità diretta in termini di sicurezza del dirigente responsabile;
  - (2) una descrizione delle filosofie e principi generali dell'organizzazione in merito alla sicurezza, note come politica in materia di sicurezza;
  - (3) l'identificazione dei pericoli per la sicurezza aerea insiti nelle attività dell'organizzazione, la loro valutazione e gestione dei rischi associati, incluse le azioni da intraprendere per mitigare il rischio e verificare la loro efficacia;
  - (4) il mantenimento del personale a livelli di formazione e competenza tali da potere svolgere i propri compiti;
  - (5) documentazione di tutti i processi chiave del sistema di gestione, incluso un processo per far apprendere al personale le proprie responsabilità e la procedura per modificare tale documentazione;
  - (6) una funzione per monitorare la conformità dell'organizzazione ai requisiti rilevanti. Il monitoraggio della conformità deve includere un sistema di feedback delle conclusioni al dirigente responsabile per garantire l'implementazione efficace delle azioni correttive necessarie; e
  - (7) tutti i requisiti aggiuntivi che sono indicati nei corrispondenti capitoli di questa parte o di altre parti applicabili.
- (b) Il sistema di gestione deve corrispondere alle dimensioni dell'organizzazione e alla natura e complessità delle sue attività, tenendo conto dei pericoli e dei rischi associati in merito a tali attività.

### **OR.GEN.205 Attività appaltate**

- (a) Le attività appaltate includono tutte le attività del campo di applicazione dell'approvazione dell'organizzazione che vengono svolte da un'altra organizzazione certificata a svolgere tali attività o, se non certificata, che lavori sotto l'approvazione dell'organizzazione contraente. L'organizzazione deve garantire che nell'appaltare o acquistare parte delle sue attività, il servizio o prodotto appaltato o acquistato siano conformi ai requisiti applicabili.
- (b) Nel caso in cui l'organizzazione certificata affidi in appalto parte delle sue attività ad un'organizzazione non certificata conformemente a questa parte a svolgere tali attività, quest'ultima deve lavorare sotto l'approvazione dell'organizzazione contraente.

L'organizzazione contraente deve assicurare che l'autorità competente abbia accesso all'organizzazione incaricata, al fine di determinare la continua conformità ai requisiti applicabili.

#### **OR.GEN.210 Requisiti per il personale**

- (a) L'organizzazione deve nominare un dirigente responsabile che abbia l'autorità di garantire che tutte le attività possano essere finanziate e svolte conformemente ai requisiti applicabili. Il dirigente responsabile deve essere responsabile per stabilire e mantenere un efficace sistema di gestione.
- (b) La persona o il gruppo di persone deve essere nominata dall'organizzazione, con la responsabilità di assicurare che l'organizzazione resti conforme ai requisiti applicabili. Tale/i persona/e deve/devono rispondere unicamente al dirigente responsabile.
- (c) L'organizzazione deve avere personale qualificato a sufficienza per i compiti e le attività pianificate per essere svolte in conformità ai requisiti applicabili.
- (d) L'organizzazione deve mantenere la documentazione appropriata relativa all'esperienza, qualificazione e addestramento al fine di dimostrare la conformità al paragrafo (c) di cui sopra.
- (e) L'organizzazione deve assicurare che tutto il personale sia a conoscenza delle regole e procedure rilevanti all'esercizio dei loro compiti.

#### **OR.GEN.215 Requisiti per le strutture**

L'organizzazione deve avere le strutture che permettano lo svolgimento e la gestione di tutti i compiti e le attività pianificate in conformità ai requisiti applicabili.

#### **OR.GEN.220 Conservazione della documentazione**

- (a) L'organizzazione deve stabilire un sistema per la conservazione della documentazione che permetta un adeguato immagazzinamento e una tracciabilità affidabile di tutte le attività sviluppate, ricoprendo in particolare tutti gli elementi indicati al punto OR.GEN.200.
- (b) Il formato della documentazione deve essere specificato nelle procedure dell'organizzazione.
- (c) La documentazione deve essere conservata nelle modalità tali da assicurare la protezione da danneggiamento, alterazione e furto.

## **ALLEGATO III PARTE REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI (OR)**

### **CAPITOLO ATO - ORGANIZZAZIONI DI ADDESTRAMENTO APPROVATE**

#### **SEZIONE I – PREMESSA**

##### **OR.ATO.100 Campo di applicazione**

Il presente capitolo stabilisce i requisiti per le organizzazioni che forniscono addestramento per le licenze di pilotaggio e corrispondenti abilitazioni e certificati.

##### **OR.ATO.105 Richiesta**

- (a) I richiedenti il rilascio di un certificato come organizzazione d'addestramento approvata devono fornire all'autorità competente:
- (1) le seguenti informazioni:
    - (i) nome e indirizzo dell'organizzazione d'addestramento;
    - (ii) data del previsto inizio delle attività;
    - (iii) dati personali e qualificazioni del capo istruttore (HT), degli istruttori di volo, degli istruttori per l'addestramento al volo simulato e degli istruttori della conoscenza teorica;
    - (iv) nome/i e indirizzo/i dell'aeroporto/degli aeroporti e/o il sito/i siti operativo/i nei quali deve essere condotto l'addestramento;
    - (v) lista degli aeromobili da utilizzare per l'addestramento, incluso il loro gruppo, classe o tipo, registrazione, proprietari e categoria del certificato di aeronavigabilità, ove applicabile;
    - (vi) lista dei dispositivi di addestramento al volo simulato (FSTD) che l'organizzazione d'addestramento intende utilizzare, ove applicabile;
    - (vii) il tipo di addestramento che l'organizzazione d'addestramento desidera fornire e il corrispondente programma di addestramento; e
  - (2) i manuali operativi e di addestramento.
- (b) Organizzazioni di addestramento per le prove in volo. In deroga ai punti (a)(1)(iv) e (v), le organizzazioni di addestramento che forniscono addestramento per le prove in volo dovranno fornire solamente:
- (1) il/i nome/i ed indirizzo/i degli aeroporti e/o il sito/i siti operativo/i principale/i nei quali deve essere condotto l'addestramento; e
  - (2) una lista dei tipi o categorie di aeromobili da utilizzare per l'addestramento per le prove in volo.
- (c) Nel caso di una modifica al certificato, i richiedenti devono fornire all'autorità competente le informazioni rilevanti e la documentazione di cui al punto (a).

##### **OR.ATO.110 Requisiti per il personale**

- (a) Deve essere nominato un HT. L'HT deve avere una vasta esperienza come istruttore nelle aree rilevanti per l'addestramento fornito dall'ATO e deve possedere buone capacità manageriali.

- (b) Le responsabilità dell'HT includono:
  - (1) assicurare che l'addestramento fornito sia conforme alla parte FCL e, in caso di addestramento per le prove in volo, che i corrispondenti requisiti della parte 21 ed il programma di addestramento siano stati stabiliti;
  - (2) assicurare l'integrazione soddisfacente dell'addestramento di volo in un aeromobile o un dispositivo di addestramento al volo simulato (FSTD) e l'istruzione relativa alla conoscenza teorica; e
  - (3) monitorare il progresso degli studenti individuali.
- (c) Gli istruttori della conoscenza teorica devono avere:
  - (1) una formazione pratica in aviazione nelle aree rilevanti ai fini dell'addestramento fornito e devono aver seguito un corso di addestramento su tecniche di istruzione; o
  - (2) precedente esperienza nel fornire istruzione relativa alla conoscenza teorica e una formazione teorica appropriata nel soggetto in cui forniranno l'istruzione relativa alla conoscenza teorica.
- (d) Gli istruttori di volo e gli istruttori per l'addestramento al volo simulato devono avere le qualificazioni richieste dalla parte FCL per il tipo di addestramento che vogliono fornire.

#### **OR.ATO.120 Conservazione della documentazione**

La seguente documentazione deve essere mantenuta per un periodo di almeno 3 anni dopo il completamento dell'addestramento:

- (a) dettagli dell'addestramento a terra, in volo e simulazione fornito agli studenti individuali;
- (b) relazioni dettagliate e periodiche relative allo stato di avanzamento da parte degli istruttori, incluse le valutazioni e relazioni periodiche sullo stato di avanzamento relativamente alle prove in volo e esami a terra; e
- (c) informazioni sulle licenze e corrispondenti abilitazioni e certificati degli studenti, incluse le date di scadenza dei certificati medici ed abilitazioni.

#### **OR.ATO.125 Programma di addestramento**

- (a) Deve essere sviluppato un programma di addestramento per ogni tipo di corso offerto.
- (b) Il programma di addestramento deve essere conforme ai requisiti della parte FCL e, nel caso di addestramento per le prove in volo, i corrispondenti requisiti della parte 21.

#### **OR.ATO.130 Manuale di addestramento e manuale operativo**

- (a) L'ATO deve stabilire e mantenere un manuale di addestramento e manuale operativo contenente le informazioni e le istruzioni per permettere al personale di svolgere i loro compiti e per fornire una guida agli studenti su come soddisfare i requisiti del corso.
- (b) L'ATO deve rendere disponibile al personale e, dove appropriato, agli studenti le informazioni contenute nel manuale di addestramento, il manuale operativo e la documentazione relativa all'approvazione dell'ATO.
- (c) Nel caso di ATO che forniscono addestramento per le prove in volo, il manuale delle operazioni deve essere conforme ai requisiti del manuale delle operazioni delle prove in volo, come stabilito alla parte 21.
- (d) Il manuale delle operazioni deve stabilire dei regimi di limitazione dei tempi di volo per gli istruttori di volo, incluso il numero massimo di ore di volo, il numero massimo di ore di

servizio in volo e il tempo minimo di riposo tra i servizi di istruzione in conformità al capitolo OPS della parte OR.

#### **OR.ATO.135 Aeromobile d'addestramento e FSTD**

- (a) L'ATO deve avere accesso ad una flotta adeguata di aeromobili d'addestramento o FSTD appropriati ai corsi di addestramento forniti.
- (b) L'ATO può fornire addestramento negli FSTD soltanto quando dimostra all'autorità competente:
  - (1) la congruità tra le specifiche degli FSTD e il corrispondente programma d'addestramento;
  - (2) che gli FSTD utilizzati soddisfano i corrispondenti requisiti della parte FCL;
  - (3) nel caso di simulatori integrali di volo (FFS), che l'FFS rappresenta adeguatamente il tipo di aeromobile rilevante; e
  - (4) che ha implementato un sistema per monitorare adeguatamente le modifiche all'FSTD e per permettere che tali modifiche non influenzino l'adeguatezza del programma d'addestramento.
- (c) Se l'aeromobile utilizzato per le prove di abilità è di un tipo differente rispetto all'FFS utilizzato per l'addestramento al volo a vista, il credito massimo deve essere limitato a quello allocato per l'addestratore per le procedure di volo e di navigazione II (FNPT II) per gli aeroplani e FNTP II/III per gli elicotteri nel corrispondente programma di addestramento al volo.
- (d) Organizzazioni di addestramento per le prove in volo. Gli aeromobili utilizzati per l'addestramento per le prove in volo devono essere appositamente equipaggiati con la strumentazione per le prove di collaudo, sulla base dello scopo dell'addestramento.

#### **OR.ATO.140 Aeroporti e siti operativi**

Nel fornire addestramento di volo su un aeromobile, l'ATO deve utilizzare gli aeroporti o i siti operativi che hanno le strutture e caratteristiche appropriate per permettere l'addestramento alle varie manovre, tenendo conto dell'addestramento fornito e della categoria e del tipo di aeromobile utilizzato.

#### **OR.ATO.145 Prerequisiti per l'addestramento**

- (a) L'ATO deve assicurare che gli studenti soddisfino tutti i prerequisiti per l'addestramento stabiliti nella parte medica, parte FCL e, se applicabile, come definito nei dati di idoneità operativa (OSD) stabiliti in conformità alla parte 21.
- (b) Nel caso di ATO che forniscono addestramento per le prove in volo, gli studenti devono soddisfare tutti i prerequisiti per l'addestramento indicati alla parte 21.

#### **OR.ATO.150 Addestramento in paesi terzi**

Se l'ATO è approvato a fornire addestramento per l'abilitazione strumentale (IR) in paesi terzi:

- (a) il programma di addestramento deve includere voli di familiarizzazione in uno degli Stati membri prima di sottoporsi alla prova di abilità IR; e
- (b) si deve superare la prova di abilità IR in uno degli Stati membri.

## **SEZIONE II – REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE ATO CHE FORNISCONO ADDESTRAMENTO PER LE LICENZE CPL, MPL E ATPL E LE ABILITAZIONI E CERTIFICATI ASSOCIATI**

### **OR.ATO.210 Requisiti per il personale**

- (a) *Capo istruttore (HT)*. Con l'eccezione del caso delle ATO che forniscono addestramento per le prove in volo, il HT deve avere ampia esperienza nell'addestramento come istruttore per le licenze di pilotaggio professionali e le corrispondenti abilitazioni o certificati.
- (b) *Capo istruttori di volo (CFI)*. L'ATO che fornisce istruzione di volo deve nominare un CFI che deve essere responsabile per la supervisione degli istruttori di volo e degli istruttori per l'addestramento al volo simulato e per la standardizzazione di tutte le istruzioni di volo e delle istruzioni di simulazione di volo. Il CFI deve essere titolare della licenza di pilotaggio professionale di livello più elevato e corrispondenti abilitazioni inerenti i corsi di addestramento al volo condotti e deve possedere un certificato da istruttore con il privilegio di insegnare per almeno uno dei corsi di addestramento forniti.
- (c) *Capo degli istruttori di teoria (CTKI)*. L'ATO che fornisce istruzione di conoscenza teorica deve nominare un CTKI che deve essere responsabile per la supervisione di tutti gli istruttori della conoscenza teorica e per la standardizzazione di tutte le istruzioni della conoscenza teorica. Il CTKI deve avere una vasta esperienza come istruttore della conoscenza teorica nelle aree rilevanti per l'addestramento fornito dall'ATO.

### **OR.ATO.225 Programma di addestramento**

- (a) Il programma di addestramento deve includere una suddivisione dell'istruzione di volo e della conoscenza teorica, presentata in uno schema diviso per settimane o per fasi, una lista di esercitazioni standard ed un sommario del programma di addestramento.
- (b) Il contenuto e la sequenza del programma di addestramento devono essere specificati nel manuale di addestramento.

### **OR.ATO.230 Manuale di addestramento e manuale operativo**

- (a) Il manuale di addestramento deve indicare gli standard, gli obiettivi e i traguardi relativi all'addestramento per ogni fase dell'addestramento che gli studenti sono richiesti di soddisfare e deve includere i seguenti argomenti:
  - piano d'addestramento,
  - briefing ed esercitazioni in volo,
  - addestramento al volo in un FSTD, ove applicabile,
  - istruzione della conoscenza teorica.
- (b) Il manuale operativo deve fornire le informazioni rilevanti a particolari gruppi di personale, come istruttori di volo, istruttori per l'addestramento al volo simulato, istruttori della conoscenza teorica, personale delle operazioni e della manutenzione, e deve includere informazioni generali, tecniche, di rotta e relative all'addestramento del personale.

## **SEZIONE III– REQUISITI AGGIUNTIVI PER LE ATO CHE FORNISCONO DEI TIPI SPECIFICI DI ADDESTRAMENTO**

### **Capitolo 1 – Formazione a distanza**

#### **OR.ATO.300 Premessa**

L'ATO può essere approvata a condurre dei programmi modulari utilizzando la formazione a distanza nei seguenti casi:

- (a) corsi modulari di istruzione della conoscenza teorica;
- (b) corsi di conoscenza teorica aggiuntiva per un'abilitazione alla classe o al tipo; o
- (c) corsi di istruzione approvata della conoscenza teorica prima dell'ingresso ad un corso per la prima abilitazione al tipo per un elicottero plurimotore.

#### **OR.ATO.305 Addestramento in aula**

- (a) Un elemento dell'addestramento in aula deve essere incluso in tutti i soggetti dei corsi modulari di formazione a distanza.
- (b) Il periodo di tempo effettivamente impiegato nell'addestramento in aula non deve essere inferiore al 10% della durata totale del corso.
- (c) A tal fine, ci deve essere disponibilità delle aule nel luogo principale dell'attività dell'ATO o altrove in delle strutture adeguate.

#### **OR.ATO.310 Istruttori**

Tutti gli istruttori devono avere familiarità con i requisiti del programma del corso di formazione a distanza.

### **Capitolo 2 – Addestramento zero flight time**

#### **OR.ATO.330 Premessa**

- (a) L'approvazione per l'addestramento zero flight time (ZFTT), come specificato nella parte FCL, deve essere data soltanto alle ATO che hanno anche i privilegi di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o le ATO che hanno degli accordi speciali con gli operatori del trasporto aereo commerciale.
- (b) L'approvazione per lo ZFTT deve essere data soltanto se l'operatore ha almeno 90 giorni di esperienza operativa sul tipo di aeroplano.
- (c) Nel caso dello ZFTT fornito da un'ATO che ha un accordo specifico con un operatore, i 90 giorni dei requisiti di esperienza operativa non verranno applicati se l'istruttore di abilitazione al tipo (TRI(A)) coinvolto nei decolli ed atterraggi aggiuntivi, come richiesto nel capitolo OPS della parte OR, ha esperienza operativa sul tipo di aeroplani.

#### **OR.ATO.335 Simulatore integrale di volo**

- (a) Il FFS approvato per lo ZFTT deve essere efficiente conformemente ai criteri del sistema di gestione dell'ATO.

- (b) Il sistema di movimento ed il sistema visivo dell'FSS devono essere pienamente efficienti, in conformità alle specifiche di certificazione applicabili per gli FSTD come indicato al punto OR.FSTD.205.

### **Capitolo 3 – Corsi per licenze di pilotaggio ad equipaggio plurimo (MPL)**

#### **OR.ATO.350 Premessa**

I privilegi di condurre corsi di addestramento integrati MPL e corsi per istruttori MPL devono essere dati soltanto all'ATO se ha anche il privilegio di condurre operazioni di trasporto aereo commerciale o un accordo specifico con un operatore del trasporto aereo commerciale.

### **Capitolo 4 – Addestramento per le prove in volo**

#### **OR.ATO.355 Organizzazioni di addestramento per le prove in volo**

- (a) L'ATO che è stata approvata a fornire addestramento per le prove in volo per il rilascio di un'abilitazione alle prove in volo di categoria 1 o 2 in conformità alla parte FCL può avere i suoi privilegi estesi per fornire l'addestramento per altre categorie di prove in volo e altre categorie di personale delle prove in volo, sempre che :
- (1) i requisiti rilevanti della parte 21 siano soddisfatti; e
  - (2) esista un accordo specifico tra l'ATO e l'organizzazione di cui alla parte 21 che assume o intende assumere tale personale.
- (b) La documentazione relativa all'addestramento deve includere le relazioni scritte da parte degli studenti, come richiesto dal programma d'addestramento, inclusi, ove applicabile, l'elaborazione dei dati e l'analisi dei parametri registrati rilevanti al tipo di prove in volo.

## **ALLEGATO III PARTE REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI (OR)**

### **CAPITOLO FSTD – REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO I DISPOSITIVI DI ADDESTRAMENTO AL VOLO SIMULATO (FSTD) E LA QUALIFICAZIONE DI FSTD**

#### **SEZIONE I – REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI CHE OPERANO FSTD**

##### **OR.FSTD.100 Premessa**

- (a) Il richiedente una qualificazione di FSTD deve dimostrare all'autorità competente di aver stabilito un sistema di gestione conformemente al punto OR.GEN.200. Questa dimostrazione deve assicurare che il richiedente abbia, direttamente o per mezzo di un contratto, la capacità di mantenere le prestazioni, le funzioni e altre caratteristiche specificate per il livello di qualificazione di FSTD e di controllare l'installazione dell'FSTD.
- (b) Se il richiedente è il titolare di un certificato rilasciato in conformità a questa parte, le specifiche FSTD devono essere dettagliate:
  - (1) nelle condizioni del certificato ATO; o
  - (2) nel caso di un titolare di AOC, nel manuale di addestramento.

##### **OR.FSTD.105 Mantenimento della qualificazione di FSTD**

- (a) Al fine di mantenere la qualificazione dell'FSTD, la serie completa di prove contenuta nella guida base per la prova di qualificazione (MQTG) e le funzioni e prove soggettive devono essere svolte progressivamente su un periodo di 12 mesi.
- (b) I risultati devono essere datati, contrassegnati come analizzati e valutati, e devono essere mantenuti in conformità al punto OR.FSTD.240, al fine di dimostrare che gli standard FSTD siano stati mantenuti.
- (c) Deve essere implementato un sistema di controllo della configurazione per garantire la continua integrità dell'hardware e software del dispositivo FSTD qualificato.

##### **OR.FSTD.110 Modifiche**

- (a) Il titolare di una qualificazione di FSTD deve stabilire e mantenere un sistema per identificare, valutare e incorporare tutte le modifiche importanti nel dispositivo FSTD utilizzato, in particolare:
  - (1) tutte le modifiche relative all'aeromobile che sono essenziali per l'addestramento, le verifiche e i controlli, sia imposte da una prescrizione di aeronavigabilità che non; e
  - (2) ogni modifica di un FSTD, inclusi i sistemi di movimento e visivo, se essenziali per l'addestramento, le verifiche e i controlli, come nel caso delle revisioni dei dati.
- (b) Le modifiche dell'hardware e software FSTD che influenzano le manovre, le prestazioni e i sistemi o ogni altra modifica principale del sistema di movimento o del sistema visivo devono essere valutate per determinare l'impatto sui criteri di qualificazione iniziali. L'organizzazione deve preparare delle modifiche per ciascuna prova di validazione interessata. L'organizzazione deve esaminare il dispositivo FSTD con i nuovi criteri.
- (c) L'organizzazione deve preventivamente informare l'autorità competente in merito a ogni modifica per determinare se le verifiche effettuate sono soddisfacenti. L'autorità

competente deve determinare se una valutazione speciale del dispositivo FSTD sia necessaria prima di rinviarlo all'addestramento a seguito della modifica.

#### **OR.FSTD.115 Installazioni**

- (a) Il titolare di una qualificazione di FSTD deve assicurare che:
- (1) il dispositivo FSTD sia custodito in un ambiente idoneo che consenta di svolgere operazioni in sicurezza e affidabili;
  - (2) tutti gli occupanti del dispositivo FSTD e il personale adibito alla manutenzione siano stati informati sulla sicurezza inerente il dispositivo FSTD per assicurare che siano a conoscenza degli equipaggiamenti e procedure di sicurezza del dispositivo FSTD in caso di emergenza; e
  - (3) il dispositivo FSTD e le sue installazioni soddisfino i regolamenti locali relativi alla salute e alla sicurezza.
- (b) Le caratteristiche di sicurezza del dispositivo FSTD, come gli arresti di emergenza e le luci di emergenza, devono essere controllati almeno una volta l'anno e i controlli devono essere registrati.

#### **OR.FSTD.120 Dispositivi supplementari**

Nel caso in cui dei dispositivi supplementari siano stati aggiunti al dispositivo FSTD, anche se non richiesto per la qualificazione, questi devono essere valutati dall'autorità competente per assicurare che non influenzi negativamente la qualità dell'addestramento.

### **SEZIONE II – REQUISITI PER LA QUALIFICAZIONE DI FSTD**

#### **OR.FSTD.200 Richiesta per la qualificazione di FSTD**

- (a) La richiesta per una qualificazione di FSTD deve essere presentata nella forma e nelle modalità stabilite dall'autorità competente:
- (1) nel caso di dispositivi di addestramento strumentale basico (BITD), dal produttore di BITD;
  - (2) in tutti gli altri casi, dall'organizzazione che intende utilizzare il dispositivo FSTD.
- (b) I richiedenti un certificato iniziale devono fornire all'autorità competente la documentazione che dimostri come siano conformi ai requisiti stabiliti nel presente regolamento. Tale documentazione deve includere la procedura stabilita per assicurare la conformità ai punti OR.GEN.130 e OR.FSTD.230

#### **OR.FSTD.205 Specifiche di certificazione per FSTD**

- (a) L'Agenzia deve rilasciare, in conformità all'articolo 19 del regolamento (CE) n. 216/2008, specifiche di certificazione come metodi standard per dimostrare la conformità dei dispositivi FSTD ai requisiti essenziali dell'allegato III del regolamento (CE) n. 216/2008.
- (b) Tali specifiche di certificazione devono essere sufficientemente dettagliate e specifiche per indicare ai richiedenti le condizioni per il rilascio delle qualificazioni.

#### **OR.FSTD.210 Base di qualificazione**

- (a) La base di qualificazione per il rilascio di una qualificazione di FSTD deve includere:

- (1) le specifiche di certificazione applicabili stabilite dall'Agenzia che entrano in vigore alla data della richiesta per la qualificazione iniziale;
  - (2) i dati di validazione dell'aeromobile definiti dai dati di idoneità operativa (OSD) come approvati alla parte 21, ove applicabile; e
  - (3) tutte le condizioni speciali indicate dall'autorità competente se le relative specifiche di certificazione non contengono degli standard adeguati o appropriati per il dispositivo FSTD in quanto ha delle caratteristiche nuove o differenti rispetto a quelle su cui si basano le specifiche di certificazione applicabili.
- (b) La base di qualificazione deve essere applicabile per le qualificazioni future ricorrenti del dispositivo FSTD, a meno che esso venga ricategorizzato.

#### **OR.FSTD.215 Rilascio di un certificato di qualificazione di FSTD**

Il certificato di qualificazione di FSTD deve essere rilasciato dall'autorità competente se, a seguito del completamento di una valutazione del dispositivo FSTD, il richiedente ha dimostrato che l'FSTD soddisfa la base di qualificazione applicabile in conformità al punto OR.FSTD.210 e l'organizzazione che utilizza l'FSTD soddisfa i requisiti applicabili per mantenere la qualificazione dell'FSTD conformemente al punto OR.FSTD.100.

#### **OR.FSTD.220 Qualificazione di FSTD provvisoria**

- (a) Nel caso dell'introduzione di nuovi programmi di sviluppo di aeromobili, se non risulta possibile la conformità ai requisiti stabiliti in questo capitolo per la qualificazione di FSTD, l'autorità competente può rilasciare un livello di qualificazione di FSTD provvisorio.
- (b) Per i simulatori integrali di volo (FFS), un livello di qualificazione provvisorio può essere concesso soltanto ai livelli A, B o C.
- (c) Questo livello di qualificazione provvisorio deve essere valido fino a quando può essere rilasciato un livello di qualificazione finale e, in ogni caso, non deve superare i tre anni.

#### **OR.FSTD.225 Durata e validità continua**

- (a) La qualificazione di FFS, di dispositivo di addestramento al volo (FTD) o di addestratore per le procedure di volo e di navigazione (FNPT) deve essere rilasciata per una durata illimitata e deve rimanere valida subordinatamente a:
  - (1) al fatto che l'FSTD e l'organizzazione che lo utilizza rimangano conformi ai requisiti applicabili;
  - (2) venga concesso l'accesso all'autorità competente all'organizzazione come definito al punto OR.GEN.140 per determinare la continua conformità ai requisiti rilevanti del regolamento (CE) n. 216/2008 e corrispondenti norme attuative; e
  - (3) l'FSTD sia sottoposto a valutazione ogni 12 mesi per dimostrare la conformità alla base di qualificazione applicabile. L'inizio di ciascun periodo di 12 mesi è la data di qualificazione iniziale. La valutazione ricorrente dell'FSTD deve avvenire entro i 60 giorni precedenti alla fine di tale periodo ricorrente di valutazione di 12 mesi; e
  - (4) la qualificazione non venga ceduta o revocata.
- (b) Tale periodo di 12 mesi stabilito al punto (a)(3) può essere esteso fino ad un massimo di 36 mesi, nei seguenti casi:
  - (1) l'FSTD è stato sottoposto ad una valutazione iniziale e ad almeno una valutazione ricorrente le quali hanno stabilito la sua conformità alla base di qualificazione;

- (2) l'operatore di FSTD ha una reputazione soddisfacente di valutazioni regolamentari di FSTD positive in un periodo di almeno 3 anni;
  - (3) l'autorità competente svolge un audit formale del sistema di monitoraggio della conformità definito al punto OR.GEN.200 (a)(6) dell'organizzazione ogni 12 mesi; e
  - (4) una persona apposta dell'organizzazione con adeguata esperienza analizza i risultati dello svolgimento regolare del manuale delle prove di qualifica (QTG) e conduce le corrispondenti funzioni e prove soggettive ogni 12 mesi e invia una relazione sui risultati all'autorità competente.
- (c) La qualificazione di BITD deve essere rilasciata per una durata illimitata e deve rimanere valida subordinatamente alla valutazione regolare della conformità alla base di qualificazione applicabile da parte dell'autorità competente alla richiesta dell'organizzazione. Tale valutazione deve essere svolta in periodi non superiori a 36 mesi.
  - (d) Se il certificato di qualificazione di FSTD viene ceduto o revocato, deve essere restituito all'autorità competente.

### **OR.FSTD.230 Modifiche ai FSTD qualificati**

- (a) Il titolare di una qualificazione di FSTD deve informare l'autorità competente in merito ad ogni modifica proposta all'FSTD, come ad esempio:
  - (1) modifiche principali;
  - (2) spostamento dell'FSTD; e
  - (3) ogni deattivazione dell'FSTD.
- (b) Nel caso di un miglioramento del livello di qualificazione di FSTD, l'organizzazione deve presentare domanda all'autorità competente per una valutazione del livello superiore. L'organizzazione deve svolgere tutte le prove di validazione per il livello di qualificazione richiesto. I risultati di valutazioni precedenti non possono essere utilizzati per validare le prestazioni dell'FSTD per il livello superiore.
- (c) Se un FSTD viene spostato in una nuova ubicazione, l'organizzazione deve informare l'autorità competente prima dell'attività pianificata e deve presentare un programma degli eventi corrispondenti.

Prima che l'FSTD ritorni in servizio nella nuova ubicazione, l'organizzazione deve svolgere almeno un terzo delle prove di validazione, funzioni e prove soggettive per assicurare che le prestazioni dell'FSTD soddisfino i suoi standard di qualificazione iniziali. Deve essere mantenuta una copia della documentazione delle prove insieme alla documentazione dell'FSTD in modo che possa essere analizzata dall'autorità competente.

L'autorità competente può svolgere una valutazione dell'FSTD a seguito dello spostamento. La valutazione deve essere svolta in conformità alla base di qualificazione iniziale dell'FSTD.

- (d) Se un'organizzazione pianifica di rimuovere un FSTD dallo stato attivo per periodi di tempo prolungati, l'autorità competente deve essere notificata e dei controlli adeguati devono essere stabiliti per il periodo nel quale l'FSTD risulta inattivo.

L'organizzazione deve concordare con l'autorità competente un piano per la deattivazione, immagazzinamento e reattivazione per permettere che l'FSTD possa essere riportato allo stato attivo e al suo livello di qualificazione iniziale.

### **OR.FSTD.235 Trasferibilità di una qualificazione di FSTD**

- (a) Nell'evento di un cambiamento dell'organizzazione che utilizza un FSTD, la nuova organizzazione deve preventivamente informare l'autorità competente al fine di concordare un piano per il trasferimento dell'FSTD.
- (b) L'autorità competente può svolgere una valutazione in conformità alla base di qualificazione iniziale dell'FSTD.
- (c) Se l'FSTD non è più conforme alla sua base di qualificazione iniziale, l'organizzazione deve fare richiesta di una nuova qualificazione di FSTD.

**OR.FSTD.240 Conservazione della documentazione**

Il titolare di una qualificazione di FSTD deve conservare la documentazione relativa a:

- (a) tutti i documenti che descrivono e dimostrano la base ed il livello di qualificazione iniziale dell'FSTD per la durata del ciclo di vita dell'FSTD; e
- (b) tutti i documenti e le relazioni ricorrenti in merito a ogni FSTD e alle attività di monitoraggio della conformità per un periodo di almeno 5 anni.

## **ALLEGATO III PARTE REQUISITI PER LE ORGANIZZAZIONI (OR)**

### **CAPITOLO AeMC – CENTRI AEROMEDICI**

#### **SEZIONE I – PREMESSA**

##### **OR.AeMC.105 Campo di applicazione**

Il presente capitolo stabilisce i requisiti aggiuntivi che devono essere soddisfatti da una organizzazione per essere qualificata al rilascio o alla continuazione di un'approvazione come centro aeromedico (AeMC) per rilasciare i certificati medici, inclusi i certificati medici di classe 1 iniziali.

##### **OR.AeMC.115 Richiesta**

I richiedenti un certificato AeMC devono:

- (a) essere conformi al punto MED.C.005; e
- (b) in aggiunta alla documentazione per l'approvazione di un'organizzazione richiesta al punto OR.GEN.115, devono fornire dettagli dei tirocini negli ospedali o istituti medici.

##### **OR.AeMC.135 Validità continua**

Il certificato AeMC deve essere rilasciato per una durata illimitata. Deve rimanere valido subordinatamente al fatto che il titolare e gli esaminatori aeromedici dell'organizzazione:

- (a) siano conformi al punto MED.C.030; e
- (b) assicurino la loro esperienza continua svolgendo un numero adeguato di esami medici di classe 1 ogni anno.

#### **SEZIONE II – GESTIONE**

##### **OR.AeMC.200 Sistema di gestione**

L'AeMC deve stabilire e mantenere un sistema di gestione che includa le voci trattate al punto OR.GEN.200 e, in aggiunta, i processi:

- (a) per la certificazione medica in conformità alla parte MED; e
- (b) per assicurare la riservatezza medica in qualsiasi momento.

##### **OR.AeMC.210 Requisiti per il personale**

- (a) L'AeMC deve:
  - (1) avere un esaminatore aeromedico (AME) nominato capo dell'AeMC, con i privilegi di rilasciare i certificati medici di classe 1 e sufficiente esperienza in medicina aeronautica per esercitare i propri compiti; e
  - (2) avere tra il personale un numero adeguato di AME pienamente qualificati e altro personale tecnico ed esperti.
- (b) Il capo dell'AeMC deve essere responsabile per coordinare la valutazione dei risultati degli esami e per firmare relazioni, certificati e certificati medici di classe 1 iniziali.

##### **OR.AeMC.215 Requisiti per le strutture**

L'AeMC deve essere equipaggiato con strutture mediche-tecniche adeguate per svolgere gli esami aeromedici necessari per l'esercizio dei privilegi inclusi nel campo di applicazione dell'approvazione.

**OR.AeMC.220 Conservazione della documentazione**

In aggiunta alla documentazione richiesta al punto OR.GEN.220, l'AeMC deve:

- (a) mantenere la documentazione con i dettagli degli esami medici e delle valutazioni svolte per il rilascio, rinnovo o ripristino dei certificati medici e dei loro risultati, per un periodo minimo di 10 anni dopo la data dell'ultimo esame; e
- (b) mantenere tutta la documentazione medica in modo tale da assicurare che la riservatezza medica sia rispettata in qualsiasi momento.